Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 15 gennaio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 14

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1999.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1999, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1999 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 2000.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1999 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
809.		
13 maggio 1997, Roma		
Accordo di Cooperazione tra Italia e Ungheria nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope	17 aprile 1998	9
810.		
22 maggio 1997, Tallin		
Accordo tra Italia e Estonia sulla riammissione delle persone	3 marzo 1999	17
811.		
14 novembre 1997, Lubiana		
Memorandum sulla cooperazione di polizia tra Italia e Slovenia	29 novembre 1997	31
812.		
25 settembre 1999, Roma		
Accordo tra l'Italia e Azerbaijan concernente i servizi aerei con annessa tabella delle rotte	30 giugno 1999	37
813.		
6 agosto 1998, Roma		
Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia concernente l'ingresso e la riammissione delle persone in posizione irregolare	23 settembre 1999	83
814.		
22 dicembre 1998, Montevideo		
Protocollo esecutivo tra Italia e Uruguay per la realizzazione dell'iniziativa di cooperazione «Centro di disegno industriale - Montevideo, fase Mercosur»	22 dicembre 1998	127
815.		
24 febbraio 1999, Roma		
Memorandum of Understanding tra Italia e Regno Unito per promuovere e fornire linee guida per scambi di dipendenti pubblici fra i due Paesi al fine di migliorare la reciproca comprensione	16 settembre 1999	135

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
816.		
14 luglio 1999, Roma Scambio di Note tra Italia e Spagna sul reciproco riconoscimento dei titoli e degli studi dell'istruzione secondaria superiore e dell'istruzione universitaria, con allegate risoluzioni *A* e *B* che saranno parte integrante dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955.	14 luglio 1999	143
817.		
20 maggio 1997, Budapest Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Rupubblica d'Ungheria sulla riammissione delle persone alla Frontiera di Stato.	10 aprile 1999	167
818.		
10 marzo 1999, Roma *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, firmato a Roma il 10 marzo 1999.	5 ottobre 1999	175
819.		
24 giugno 1999, Roma Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina nell'ambito della famiglia e della donna, firmato a Roma il 24 giugno 1999.	24 giugno 1999	183

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Siria per i servizi aerei tra i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte (Damasco, 29 marzo 1989) *(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 201 pubblicata nel* S.O. *n. 137/L alla* G.U. *n. 155 del 5 luglio 1997).*	11 maggio 1999 *G.U.* n. 264 del 10 novembre 1999
Trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Perù (Roma, 24 novembre 1994) *(Vedi legge 24 marzo 1999, n. 90 pubblicata sulla* G.U. *n. 86 del 14 aprile 1999).*	1° ottobre 1999 *G.U.* n. 252 del 26 ottobre 1999
Accordo tra Italia e Ferderazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà industriale (Roma 1° dicembre 1995) *(Vedi legge 1° luglio 1997, n. 222 pubblicata nel* S.O. *n. 146/L alla* G.U. *n. 167 del 19 luglio 1997).*	8 giugno 1999 *G.U.* n. 236 del 7 ottobre 1999
Accordo quadro interregionale tra la Comunità europea, gli Stati membri, da un lato, ed il Mercato comune del sud e gli Stati contraenti, dall'altro (Madrid 15 dicembre 1995) *(Vedi legge 10 novembre 1997, n. 407 pubblicata nella* G.U. *n. 279 del 29 novembre 1997).*	1° luglio 1999 *G.U.* n. 249 del 22 ottobre 1999
Convenzione tra Italia e Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo (Vilnius 4 aprile 1996) *(Vedi legge 9 febbraio 1999, n. 31 pubblicata nel* S.O. *n. 38/L alla* G.U. *n. 44 del 23 febbraio 1999).*	3 giugno 1999 *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1999
Accordo tra Italia e Kenia in materia di promozione e protezione degli investimenti con Protocollo (Roma 16 settembre 1996) *(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 478 pubblicata nella* G.U. *n. 9 del 13 gennaio 1999).*	4 agosto 1999 *G.U.* n. 236 del 7 ottobre 1999
Accordo tra Italia e Governo Macedone sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Skopje 26 febbraio 1997) *(Vedi legge 29 marzo 1999, n. 99 pubblicata nel* S.O. *n. 78/L alla* G.U. *n. 91 del 20 aprile 1999).*	28 maggio 1999 *G.U.* n. 136 del 12 giugno 1999
Accordo tra Italia e Governo Macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte (Skopje 3 febbraio 1997) *(Vedi legge 7 giugno 1999, n. 217 pubblicata nel* S.O. *n. 126/L alla* G.U. *n. 155 del 5 luglio 199).*	3 dicembre 1999 *G.U.* n. 292 del 14 dicembre 1999

Accordo tra Italia e Albania sulla cooperazione nel campo della difesa (Roma 13 ottobre 1995) *(Vedi legge 18 febbraio 1999, n. 48 pubblicata nella* G.U. *n. 55 dell'8 marzo 1999).*	17 agosto 1999 *G.U.* n. 269 del 16 novembre 1999
Accordo tra Italia e Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, (Roma 15 maggio 1997) *(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 482 pubblicata nel* S.O. *n. 9/L alla* G.U. *n. 9 del 13 gennaio 1999).*	3 giugno 1999 *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1999
Accordo tra Italia e Georgia sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma 15 maggio 1997) *(Vedi legge 29 marzo 1999, n. 100 pubblicata nel* S.O. *n. 78/L alla* G.U. *n. 91 del 20 aprile 1999).*	26 luglio 1999 *G.U.* n. 288 del 9 dicembre 1999
Accordo tra Italia e Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Riga 21 maggio 1997) *(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 480 pubblicata nel* S.O. *n. 9/L alla* G.U. *n. 9 del 13 gennaio 1999).*	22 marzo 1999 *G.U.* n. 73 del 29 marzo 1999
Accordo tra Italia e Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti (Roma 9 giugno 1997) *(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 479 pubblicata nel* S.O. *n. 9/L alla* G.U. *n. 9 del 13 gennaio 1999).*	16 marzo 1999 *G.U.* n. 236 del 7 ottobre 1999
Accordo tra Italia e Uzbekistan sulla promozione e protezione degli investimenti con Protocollo. (Tashkent 17 settembre 1997) *(Vedi legge 27 maggio 1999, n. 168 pubblicata nel* S.O. *n. 114/L alla* G.U. *n. 138 del 15 giugno 1999).*	14 ottobre 1999 *G.U.* n. 276 del 24 novembre 1999
Trattato tra Italia e Perù sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (Roma 24 novembre 1999) *(Vedi legge 24 marzo 1999, n. 90 pubblicata nella* G.U. *n. 86 del 14 aprile 1999).*	17 agosto 1999 *G.U.* n. 234 del 5 ottobre 1999

809.

Roma, 13 maggio 1997

Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope

(Entrata in vigore: 17 aprile 1998)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria, chiamate in seguito "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi con il terrorismo, il crimine e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

RICHIAMANDO la Risoluzione n.45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata a New York in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, la Convenzione Unica sugli Stupefacenti, firmata a New York il 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988;

CONVENGONO

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare la cooperazione nel campo della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 2

Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa di informazioni in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, su eventi, sui gruppi terroristici e sulle tecniche operative adottate;
b) reciproco aggiornamento sulla minaccia del terrorismo, nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo;

c) periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei e ferroviari anche allo scopo di migliorare gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica.

Articolo 3

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà precipuamente nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata, con riferimento alle strutture, alle attività, alle tecniche criminali ed ai collegamenti delle organizzazioni o gruppi organizzati operanti nei due Paesi;
b) scambio di informazioni concernenti, oltre ai traffici di droga, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, nonchè altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi, di materiale esplosivo e di auto rubate, la tratta degli esseri umani, le reti di immigrazione clandestina;
c) scambio di informazioni circa i sistemi di riciclaggio dei proventi di reato, nonchè di quelle che possono far conseguire il sequestro e la confisca dei medesimi;
d) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative nazionali predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni su specifiche tecniche investigative e operative;
e) scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato;
f) costante e reciproco scambio di esperienze in campo criminologico e criminalistico e di tecnologie inerenti alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica.

Articolo 4

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprenderà:

a) il costante e reciproco aggiornamento sulla minaccia dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, con riferimento alle strutture delle organizzazioni o dei gruppi criminali in essi coinvolti, ai nuovi tipi di dette sostanze, ai luoghi e metodi di produzione, alle tecniche di trasporto, alle rotte utilizzate, alle variazioni dei prezzi delle menzionate sostanze, alle conseguenti attività di riciclaggio;
b) i metodi di lotta contro i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) il reciproco aggiornamento relativo alle strutture organizzative nazionali predisposte per contrastare i citati traffici anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione nei due Paesi di corsi di addestramento comune su specifiche tecniche investigative e operative;
d) l'utilizzazione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed in modo coordinato, delle tecniche investigative e operative, compresa quella delle "consegne controllate";
e) i metodi di addestramento, l'impiego di unità cinofile antidroga e le modalità dei controlli antidroga alle frontiere;
f) lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
g) lo scambio dei risultati delle ricerche nel settore della criminalistica e la messa a disposizione dell'altra Parte, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni, di campioni di nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 5

Gli Organi competenti di una Parte Contraente possono richiedere agli Organi competenti dell'altra Parte di svolgere attività dirette a contrastare atti di terrorismo, avvenuti o in preparazione, nonchè quelle relative alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed al riciclaggio dei proventi illeciti.

L'Organo richiesto si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle attività svolte.

Articolo 6

Gli Organi competenti delle Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Lo scambio delle informazioni avverrà, di preferenza, in lingua inglese.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, potranno assegnare un funzionario alla propria Ambasciata nel Paese dell'altra Parte il quale manterrà i contatti con gli organi centrali competenti del Paese ricevente.

Articolo 8

Le Parti Contraenti, in caso di necessità, collaborano all'individuazione di nuove fattispecie criminose come strumento indispensabile ad un'azione concertata contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 9

Gli Organi competenti delle Parti Contraenti, in caso di necessità, si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope può essere ampliata alla ricerca di latitanti responsabili di gravi fatti delittuosi.

Articolo 11

I Ministri dell'Interno delle Parti Contraenti, ogni qual volta lo ritengano necessario, si riuniranno per conferire impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano decisioni ad alto livello.

Gli Alti funzionari dei Ministeri dell'Interno, secondo necessità, ma almeno ogni due anni, si riuniranno per verificare l'attività svolta dai rispettivi organi competenti e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 12

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 13

Ciascuna Parte Contraente può non dare attuazione alla ri-

chiesta di collaborazione pervenuta dall'altra nei casi in cui ritenga che questa comprometta la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza.

In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego di assistenza.

Articolo 14

Nel caso di scambio di dati personali questi ultimi verranno trattati, utilizzati e protetti secondo le condizioni e le modalità determinate dalle norme vigenti della Parte che li conferisce.

Articolo 15

I Ministeri dell'Interno delle Parti Contraenti indicheranno, non oltre l'entrata in vigore del presente Accordo, gli Organi competenti per i profili attuativi del medesimo.

Articolo 16

Agli effetti del presente Accordo: - sostanze stupefacenti sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti, firmata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972; - sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971; - come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art.3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988.

Articolo 17

Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle prescritte procedure interne.

Articolo 18

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un tempo illimitato, a meno che una delle Parti Contraenti lo denunci, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la sua notifica e non inficierà la validità degli obblighi contratti prima della denuncia.

Articolo 19

All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di

cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Ungheria nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Budapest il 19 febbraio 1991, si intende abrogato.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato a Roma il 13 maggio 1997 in due originali identici, ciascuno nelle lingue italiana e ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Giorgio Napolitano

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
[illegible]

810.

Tallin, 22 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla riammissione delle persone

(Entrata in vigore: 3 marzo 1999)

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla Riammissione delle Persone

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, di seguito denominate "Parti Contraenti",

- desiderosi di facilitare la riammissione delle persone illegalmente entrate o presenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;

- in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità;

- richiamando la Convenzione del 4 Novembre 1950 sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali;

- richiamando i principi della Convenzione sullo Status dei Rifugiati del 28 Luglio 1951, così come emendata dal Protocollo del 31 Gennaio 1967;

- adoperandosi al fine di prevenire l'immigrazione illegale;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Concetti

Per i fini perseguiti da questo Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:

1. Uno straniero è una persona che non sia nè cittadina italiana, nè estone.
2. La Parte Contraente richiesta è la Parte Contraente tenuta a riammettere una persona illegalmente entrata o presente nel territorio dell'altra Parte Contraente ovvero ad autorizzarne il transito sul proprio territorio dietro richiesta dell'altra Parte Contraente.
3. La Parte Contraente richiedente è la Parte Contraente che richiede all'altra Parte Contraente di riammettere la persona illegalmente entrata o presente sul proprio territorio, ovvero di autorizzarne il transito attraverso il proprio territorio.

Articolo 2
Riammissione dei cittadini

1. Ciascuna Parte Contraente riammette senza formalità nel proprio territorio la persona che non soddisfi o non soddisfi più i requisiti in vigore per l'ingresso o per il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, se viene comprovato o si presume che egli/ella sia cittadino della Parte Contraente richiesta.
2. Previa richiesta di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente rilascia senza indugi alla persona da riammettere un documento di viaggio per il suo rientro.
3. La Parte Contraente richiedente riammette nuovamente la persona in questione, qualora a seguito di successivi controlli risulti che la persona riammessa era uno straniero al momento della partenza dal territorio della Parte Contraente richiedente e purchè non siano applicabili gli articoli 3 e 4.

Articolo 3
Riammissione di uno straniero respinto all'atto dell'ingresso

1.Ciascuna Parte Contraente riammette senza ulteriori formalità lo straniero cui all'arrivo sia stato rifiutato l'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, purchè sia comprovato o si presuma che lo straniero sia arrivato direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta. Il rimpatrio dello straniero viene effettuato senza indugi mediante il mezzo di trasporto immediatamente disponibile.
2. Ciascuna Parte Contraente riammette, previa richiesta, anche lo straniero che sia entrato illegalmente nel territorio dell'altra Parte Contraente, purchè sia comprovato o si presuma che lo straniero sia arrivato direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta.

Articolo 4
Riammissione di uno straniero da parte della Parte Contraente responsabile dell'ingresso

1. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza alcuna formalità, riammette nel suo territorio lo straniero che non soddisfi o non soddisfi più i requisiti in vigore per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora tale straniero sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno validi, rilasciati dalla Parte Contraente richiesta.
2. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, riammette l'apolide che si trovi sul territorio dell'altra Parte Contraente con un documento di viaggio che autorizza l'apolide stesso al rientro nel territorio della Parte Contraente che ha rilasciato quel documento.
3. La stessa disposizione si applica :
a) all'apolide che si trovi illegalmente sul territorio della Parte Contraente richiedente e la cui ultima residenza legale sia stata nel territorio della Parte Contraente richiesta, e
b) allo straniero che si trovi illegalmente nel territorio della Parte Contraente richiedente con un documento di viaggio rilasciato dalla Parte Contraente richiesta per un viaggio di sola andata verso uno Stato terzo.

Articolo 5
Altri casi

I casi non previsti da questo Accordo saranno risolti volta per volta dalle competenti autorità delle Parti Contraenti, ovvero mediante un accordo bilaterale tra le Parti Contraenti basato sui principi di diritto internazionale, gli strumenti giuridici internazionali all'uopo applicabili e le normative nazionali.

Articolo 6
Limiti temporali

1.La Parte Contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione senza indugi e, in ogni caso, entro un massimo di quindici giorni.
2. La Parte Contraente richiesta prende in carico senza indugi e, in ogni caso, entro un massimo di trenta giorni, la persona alla cui riammissione abbia acconsentito. Qualora dovessero sorgere problemi di ordine pratico o giuridico, tale limite di tempo può essere esteso dietro richiesta della Parte Contraente richiedente.

Articolo 7
Scadenza dell'obbligo di riammissione

La domanda di riammissione deve essere sottoposta alla Parte Contraente richiesta entro un periodo di un anno a partire dal momento in cui la Parte Contraente richiedente ha constatato l'ingresso o il soggiorno illegali di uno straniero sul proprio territorio.

Articolo 8
Transito

1 La Parte Contraente autorizza il passaggio sul proprio territorio degli stranieri, qualora l'altra Parte Contraente così richieda. La Parte Contraente può richiedere che un rappresentante della competente autorità dell'altra Parte Contraente sia presente come scorta durante il transito sul suo territorio.

2. La Parte Contraente richiesta rilascia un visto di transito gratuito alla persona sotto scorta ed al personale di scorta ai sensi di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

3. Anche in caso di autorizzazione già accordata, le Parti Contraenti riammettono lo straniero qualora il suo ingresso in uno Stato terzo non venga ammesso ovvero il proseguimento del viaggio sia comunque impossibile.

Articolo 9
Protezioni dei dati

Nella misura in cui debbano essere comunicati dati personali ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tali informazioni possono riguardare soltanto:

a) le generalità della persona sottoposta a trasferimento e, ove necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, altri nomi, soprannomi, pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, attuale ed eventuale precedente cittadinanza);

b) passaporto, documenti di viaggio, lasciapassare o qualsiasi altro documento di identità)

c) altre informazioni utili all'identificazione della persona;

d) itinerari, e

e) le autorizzazioni all'ingresso rilasciate da una delle Parti Contraenti o da uno Stato terzo con la loro relativa descrizione.

Articolo 10
Costi

1.. Le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono a carico della Parte Contraente richiedente, a meno che esse non debbano essere sostenute da un vettore.

2. Le spese relative al transito, di cui all'Articolo 8, fino alla frontiera del Paese di destinazione, nonchè, ove necessario, le spese di rientro sono a carico della Parte Contraente richiedente.

Articolo 11
Applicazione

1. Le autorità competenti per l'applicazione di questo Accordo sono i Ministeri dell'Interno delle Parti Contraenti. Le medesime autorità si scambieranno gli indirizzi e ogni altra utile informazione. Le Parti Contraenti provvederanno a comunicarsi le eventuali variazioni intervenute in relazione a tali autorità.

2. Le autorità competenti concorderanno tutto quanto necessario per l'applicazione di questo Accordo, per esempio:

a) le prove o elementi sulla base dei quali sia possibile dimostrare o presumere che lo straniero sia arrivato nel territorio della Parte Contraente richiedente direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta,
b) le informazioni a sostegno dei documenti o delle prove richieste per il trasferimento, nonchè le misure per realizzare il transito,
c) la definizione dei punti di frontiera e degli orari di arrivo per effettuare la riammissione, e
d) le condizioni per il trasporto in transito dei cittadini di Paesi terzi accompagnati da una scorta dell'autorità competente.

Articolo 12
Altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali.

Articolo 13
Controversie

Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Questo Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicato per iscritto l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti può temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente Accordo, con l'eccezione dell'articolo 2, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica, mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente. La sospensione può entrare in vigore immediatamente.

3. Il presente Accordo resta in vigore per un un tempo indeterminato e potrà essere denunciato da ogni Parte Contraente mediante notifica scritta con effetto a decorrere dopo trenta giorni dalla data della notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ..Tallinn.................... il ..22 maggio 1997..........in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, estone ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

AGREEMENT

between the Government of the Italian Republic and
the Government of the Republic of Estonia
on Readmission of Persons

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desirous of facilitating the readmission of persons illegally entering or staying without authorization in the territory of the other Contracting Party,;

in a spirit of cooperation and on the basis of reciprocity;

recalling the Convention of 4 November 1950 for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

recalling the principles that are enacted in the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the Protocol of 31 January 1967;

endeavouring to prevent illegal immigration;

have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement the following definitions shall apply:

1. An "alien" means a person who is neither an Italian nor an Estonian national,
2. A "requested Contracting Party" is a Contracting Party having to readmit a person illegally entered or staying without authorization in the territory of the other Contracting Party or to allow him/her to pass through its territory at the request of the other Contracting Party.
3. A "requesting Contracting Party" is a Contracting Party requesting the other Contracting Party to readmit the person illegally entered or staying without authorization in its territory, or to allow him/her to pass through its territory at the request of the other Contracting Party.

Article 2
Readmission of nationals

1. Each Contracting Party shall, without formality, readmit a person who does not, or who no longer, fulfill the requirements in force for entry or residence on the territory of the other Contracting Party provided that it is proved, or can be validly assumed, that he/she is a national of the first mentioned Contracting Party. The same shall apply to a person who, without having acquired the nationality of any state, has lost the nationality of a Contracting Party since entering the territory of the other Contracting Party.
2. Upon application by a Contracting Party, the other Contracting Party shall, without delay, issue to the person to be readmitted a travel document required for his/her return.
3. If subsequent investigations prove that the readmitted person was an alien when he departed from the territory of the requesting Contracting Party and provided that Article 3 or 4 does not apply, the requesting Contracting Party shall readmit such a person again.

Article 3

Readmission of an alien who has been refused entry

1. Each Contracting Party shall, without any additional formality, readmit an alien who, upon arrival has been refused entry into the territory of the other Contracting Party when it is proved, or can be validly assumed, that the alien has arrived directly from the territory of the requested Contracting Party. The return of the alien shall be put into effect without delay by the earliest available transportation facility.

2. Each Contracting Party shall also, upon request, readmit an alien who has entered illicitly the territory of the other Contracting Party when it is proved, or can be validly assumed, that the alien has arrived directly from the territory of the requested Contracting Party.

Article 4

Readmission of an alien by the Contracting Party responsible for the entry

1. Each Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party and without further formalities, readmit to its territory an alien who does not, or who no longer meet, the entry or residence conditions then in force in the territory of the requesting Contracting Party, when the alien in question has previously been issued a valid visa or residence permit by the requested Contracting Party.

2. Each Contracting Party shall readmit, at the request of the other Contracting Party, a stateless alien who stays in the territory of the other Contracting Party with a travel document, which authorizes a stateless alien to return to the Contracting Party having issued the said travel document.

3. The same shall apply:

a) to a stateless alien who illegally stays in the territory of the requesting Contracting Party and whose last legal residence was in the territory of the requested Contracting Party, and

b) to an alien who illegally stays in the territory of the requesting Contracting Party with a travel document issued by a requested Contracting Party for a single no-return journey to a third State.

Article 5
Other cases

Situations not foreseen by the present Agreement shall be settled either by the competent authorities of the Contracting Parties on a case by case basis, or by a bilateral agreement between the Contracting Parties, taking into account the principles of international law, applicable international instruments and the national legislations.

Article 6
Time limits

1. A requested Contracting Party shall respond to a readmission request without delay, and in any case within a maximum of fifteen days.
2. The requested Contracting Party shall take charge of a person whose readmission has been agreed to without delay and in any case within a maximum of thirty days. Upon application by the requesting Contracting Party this time limit may be extended, should any legal or practical problem occur.

Article 7
Time limits for the expiry of the readmission obligation

A request for readmission shall be submitted to the requested Contracting Party within a period of one year after the requesting Contracting Party has established an unauthorized entry or presence by an alien on its territory.

Article 8
Transit

1. The requested Contracting Party shall allow aliens to pass through its territory in transit, if the other Contracting Party so requests. The requested Contracting Party may require that the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party is present as an escort during the transit through its territory.

2. The requested Contracting Party shall issue free of charge a transit visa to the escorted person and to the escorts in accordance with its national legislation.

3. Notwithstanding any authorization issued, the requesting Contracting Party shall readmit an alien if his/her entry into a third state is not admitted or if the onward journey is otherwise impossible.

Article 9
Data protection

Insofar as personal data have to be communicated in order to implement this Agreement, such information may concern only the following:

a) particulars of the person to be transferred and, when necessary, of his familiy members, such as surname, given name, any previous name, nickname or pseudonym, alias, date and place of birth, sex, current and any previous nationality,
b) passport, travel document, laissez-passer or any other identity document,
c) other details needed to identify the person to be transferred,
d) itineraries, and
e) entry permits issued by one of the Contracting Parties or a third State and their descriptions.

Article 10
Costs

1. The costs of transporting a person, referred to in Articles 2, 3 and 4, shall be borne by the requesting Contracting Party as far as to the border of the requested Contracting Party, unless the costs shall be borne by a transporting company.
2. The costs of transit, in accordance with Article 8 as far as to the border of the state of destination and, when necessary, of return transport, shall be borne by the requesting Contracting Party.

Article 11
Implementation

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are the Ministries of Interior of both Contracting Parties. The same authorities shall exchange their addresses and other information facilitating communication. The Contracting Parties shall also inform each other of changes with respect to these authorities.
2. The competent authorities shall agree on all practical arrangements required for the implementation of this Agreement, regarding, for example:
a) evidence or grounds on the basis of which it is possible to show or validly assume that the alien has arrived directly from the territory of the requested Contracting Party to the territory of the requesting Contracting Party,
b) the particulars, supporting documents and evidence required for the transfer and the measures to carry out the transit,
c) the determination of the border-crossing points and the arrival times in order to carry out the readmission, and
d) the conditions for the transport in transit of third-country nationals under escort of the competent authority.

Article 12
Relation to other international agreements

Nothing in this Agreement shall affect in any way the rights and obligations of either Contracting Party arising from other international agreements.

Article 13
Disputes

Any disputes that may arise in connection with the implementation or interpretation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 14
Final clauses

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that the necessary constitutional procedures for its entry into force have been completed.
2. Each Contracting Party may temporarily suspend, in whole or in part, the implementation of this Agreement, with the exception of Article 2, for reasons of state security, public order, or public health through written notification to the other Contracting Party. This suspension may enter into force immediately.
3. This Agreement shall remain in force indefinitely and may be denounced by each Contracting Party by notification in writing, the denunciation taking effect thirty days after the date of the notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorised by their governments, have signed the present Agreement.

Done at....Tallinn.............. ....on May 22nd.... 1997.
in two originals, in Italian, Estonian and English, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Italian Republic

On behalf of the Government
of the Republic of Estonia

811.

Lubiana, 14 novembre 1997

Memorandum sulla cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia

(Entrata in vigore: 29 novembre 1997)

MEMORANDUM
SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Interno della Repubblica di Slovenia,

considerate le legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,

tenuto conto delle esperienze positive nella cooperazione di polizia tra i due Stati,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

I due Paesi rafforzeranno la cooperazione nel campo dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nella lotta contro l'immigrazione clandestina, soprattutto nelle zone limitrofe, e contro la criminalità transfrontaliera e si impegneranno a garantire un flusso di traffico scorrevole ai valichi di confine tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia.

Articolo 2

Gli organi centrali, responsabili per lo sviluppo ed il consolidamento della cooperazione di polizia, sono:

a) per la Repubblica Italiana:
- Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

b) per la Repubblica di Slovenia:
- Ministero dell'Interno - Ufficio della Pubblica Sicurezza.

Gli organi centrali collaboreranno direttamente tra di loro, si offriranno assistenza ed aiuto reciproco e si scambieranno tutte le informazioni e i dati necessari per il loro lavoro.

Articolo 3

Lo scambio dei dati e delle informazioni, previsto dal presente memorandum, avrà luogo in conformità con le legislazioni nazionali e nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti.

Articolo 4

In occasione di operazioni di polizia o di indagini di particolare complessità che travalichino i rispettivi confini nazionali, ciascun paese può inviare nel territorio dell'altro uno o più esperti con il compito di collaborare in tali operazioni o indagini.

Gli esperti di cui sopra non sono autorizzati a portare con sé le armi o altri mezzi di coazione fisica e non dispongono di alcun potere di polizia nel territorio dell'altro Stato.

L'invio degli esperti è condizionato all'assenso esplicito degli Organi centrali dello Stato nel cui territorio i suddetti esperti andranno ad operare.

Articolo 5

Ai fini del presente memorandum sono considerate Zone di frontiera:

a) per la Repubblica Italiana:
- i territori delle Province di Trieste, Udine e Gorizia;

b) per la Repubblica di Slovenia:
- i territori delle Amministrazioni di Pubblica Sicurezza di Koper-Capodistria, Nova Gorica e Kranj.

Nelle Zone di frontiera, ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché per una lotta efficace contro l'immigrazione clandestina e contro la criminalità transfrontaliera e con lo scopo di garantire un flusso di traffico scorrevole ai valichi di confine, gli Uffici di collegamento collaborano direttamente tra di loro, procedendo al reciproco scambio di informazioni, prestandosi la necessaria assistenza e concertando i piani di attività comuni.

Articolo 6

Nelle Zone di frontiera svolgono i compiti di Uffici di Collegamento i seguenti Uffici:

a) per la Repubblica Italiana:
- la Questura di Trieste e il Settore Polizia di Frontiera di Trieste;
- la Questura di Udine e il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio;
- la Questura di Gorizia e il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia.

b) per la Repubblica di Slovenia:
- l'Ispettorato di Polizia e l'Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Koper-Capodistria;
- l'Ispettorato di Polizia e l'Ufficio della Polizia Criminale della Amministazione degli Affari Interni di Nova Gorica;
- l'Ispettorato di Polizia e l'Ufficio della Polizia Criminale della Amministazione degli Affari Interni di Kranj.

Articolo 7

Gli Uffici di collegamento nelle Zone di frontiera possono concordare procedure per lo scambio di informazioni e per gli interventi di azioni comuni in occasione di:

a) situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e simili) che richiedono l'adozione di particolari misure di Polizia nelle Zone di frontiera;
b) fattispecie di reato di particolare gravità verificatisi nel territorio di uno Stato e che possono interessare il territorio dell'altro Stato;

c) necessità dell'attività congiunta di informazione e di sorveglianza della frontiera di Stato comune, con il consenso degli Organi centrali, anche mediante l'istituzione di unità miste di vigilanza di tale confine;
d) preparazione ed esecuzione della riammissione delle persone in base all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996.

Gli Uffici di collegamento prevedono le modalità per lo scambio delle informazioni, per la pianificazione delle attività congiunte e di utilizzazione dei mezzi di comunicazione diretta, segnatamente di tipo radiofonico.

Gli Organi centrali competenti per il conseguimento delle attività comuni possono disporre l'impiego di mezzi aerei e marittimi in servizio di polizia.

Articolo 8

Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia gli Organi centrali, applicando le disposizioni che regolano il controllo sul confine, provvederanno a mettere in atto tutte le forme di cooperazione possibili tra gli organi di frontiera dei due Stati per prevenire lunghe attese.

Articolo 9

Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine, gli organi centrali competenti possono concordare di mettere in funzione, se necessario, corsie separate per:
a) i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea;
b) i cittadini della Repubblica di Slovenia;
c) i cittadini dei paesi terzi.

La corsia di cui al punto a) può essere utilizzata anche dai cittadini dei paesi dello Spazio Economico Europeo.

Le singole corsie vengono aperte di comune accordo tra i servizi locali di frontiera sulla base del flusso del traffico con indicazioni chiare per i passeggeri.

Articolo 10

Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine i servizi locali di frontiera provvederanno a:

a) concertare le attività per lo snellimento dello svolgimento del traffico transfrontaliero;
b) l'apertura, considerando le disponibilità per quanto riguarda il personale e le strutture, di un numero sufficiente di corsie ai valichi di confine;
c) effettuare controlli più approfonditi al confine in appositi spazi al di fuori delle corsie.

I servizi locali di frontiera procederanno ad un tempestivo scambio di informazioni, in caso di adozione di misure di controllo straordinarie che possano influire sull'andamento scorrevole del traffico.

Articolo 11
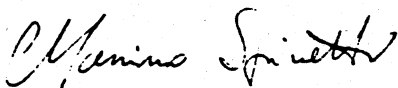
Il presente memorandum entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua firma.

Il presente memorandum viene concluso per un periodo di tempo indeterminato.
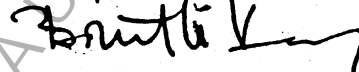
Il presente memorandum potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cesserà di aver vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica della denuncia.

Fatto a Lubiana, il 14 novembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

per il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana

per il Ministro dell'Interno della Repubblica di Slovenia

812.

Roma, 25 settembre 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan concernente i servizi aerei con annessa tabella delle rotte

(Entrata in vigore: 30 giugno 1999)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

CONCERNING AIR SERVICES

==

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof insofar as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation - Directorate General of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Azerbaijan, the State Concern of Civil Aviation "Azerbaijan Hava Yollari", and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which has been

designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

f) the term "change of gauge" means a change of aircraft at points on the specified routes;

g) the term "code sharing" means an operation performed by each designated airline utilizing the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the right specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule hereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) to land in the territory of the other Contracting Party for non traffic purposes and;

c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation and Authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing

to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to provide suitable certification that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. In view of the legal obligations of the Italian

Republic to European Union, however, the other Contracting Party is only entitled to do so, if an airline designated by the Italian Republic is not able to prove, upon request, that at the majority ownership of such airline is vested in a member State of the European Union or in nationals or corporations of such member States, and that effective control is vested in such State or its nationals or corporations.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

6. Each Contracting Party shall have the right to withdraw the designation of any such airline and to designate another one by notification in writing to the other Contracting Party.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

   a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals or, in view of the legal obligations of the Italian Republic to the European Union, however, the other Contracting Party is only entitled to do so, if an airline designated by the Italian Republic is not able to prove, upon request, that at the majority owenership of such airline is vested in a member State of the European Union or in nationals or corporations of such member States, and that effective control is vested in such State or its nationals or corporations.

   b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or

regulations of the Contracting Party granting these rights;

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Customs and Other Duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting

Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:
   a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
   b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is

permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Operation of Agreed Services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect

unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than points in the territory of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

   a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
   b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking account of other transport services established by the airlines of the States comprising the area; and
   c) the requirements of "through" airline operations.

5. Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.

6. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo as well as the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding

remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

4. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given in writing. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4),

the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

<u>Laws and Regulations</u>

The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or

departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Safety

1. Each Party shall recognise as valid certificates of airworthiness,

certificates of competency, and licences issued or validated by the other Party and still in force, provided that the requirements for such certificates or licences at least equal the minimum standards that may be established pursuant to the Convention. Each Party may, however, refuse to recognise as valid for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licences granted to or validated for its own nationals by the other Party. To this end each Party shall have the right to make the necessary safety checks on board the aircraft, provided this does not lead to unnecessary delays.

. Either Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrews, aircraft, and any operation of services. If, following such consultations, one Party finds that the other Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas that at least equal the minimum standards that may be established pursuant to the Convention, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and the other Party shall take appropriate corrective action. In case of urgency or in the event the other Party does not take appropriate corrective action within a reasonable time, each Party reserves the right to withhold,

revoke, or limit any operating authorisation or technical permission.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party as well as the laws, regulations and administrative directives

applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation Security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil

aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and any other Convention relating to the security of civil aviation to each both Contracting Parties are parties.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, insofar as they are applied by them, the recommended practices established by the International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation

security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give in advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

5. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favourably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to face a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

7. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this Article, the former Contracting Party may request immediate consultations with the latter. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days of the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rigths of both Contracting Parties under this Agreement within ninety (90) days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew, or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraphs 4) or 5) of this Article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to face the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this Article.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.
2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the international transportation of passengers, cargo and mail as well as the related banking interests without any delay or limitation. In this case the transfer of incomes related to the banking interests shall be freely effected after the payment of respective taxes.
3. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days of the date of application. The rate of exchange in force at the date of sale shall be applied to the aforesaid transfers. Such transfers shall be effected on the basis of official exchange rates, or, where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments.

The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2) and 3) of this Article.

Whether the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultations

In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the written request received by one of the Contracting Parties.

3. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

4. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification may be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and shall be confirmed in writing.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreeement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the receiving

date of the second notification by which the two Contracting Parties notify each other that their respective ratification procedures cocerning the entry into force of this Agreement have been completed.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at Rome this 25th day of September, 1997 in the English language, both texts being equally authoritative.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

SECTION 1

Routes to be operated by the designate airline of the Republic of Azerbaijan:

Points in the Republic of Azerbaijan - Intermediate points - Rome - Points beyond in Europe.

NOTES:

1. Intermediate and/or beyond points may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the Republic of Azerbaijan.

2. The routes will be operated with full third and fourth freedom traffic rights.

SECTION 2

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Points in the Italian Republic - Intermediate points - Baku - Points beyond in Europe/Asia.

NOTES:

1. Intermediate and/or beyond points may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the Italian Republic.

2. The routes will be operated with full third and fourth freedom traffic rights.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL' AZERBAIJAN

IN MATERIA DI SERVIZI AEREI

Il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica dell' Azerbaijan,

denominati nel presente Accordo le "Parti Contraenti";

firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderosi di concludere un accordo al fine di regolare i servizi aerei fra le due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto:

(a) con il termine " la Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Allegati approvati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e tutti gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui quegli Allegati ed emendamenti sono diventati operativi o sono Stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

(b) con il termine "Autorità Aeronautiche" si intende nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo; nel caso della Repubblica di Azerbaijan, l'Ente di Stato per l'Aviazione Civile "Azerbaijan Hava Yollari" ed ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo;

(c) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformità all'articolo 4 del presente Accordo;

(d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 di detta Convenzione;

(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione;

(f) con il termine "cambio di aeromobile" si intende il cambio di aeromobile in determinati punti

delle rotte specificate;

(g) con il termine "compartecipazione del codice" si intende una operazione effettuata da ciascuna linea aerea designata utilizzando il codice ed il numero di volo di un'altra linea aerea in aggiunta al proprio codice e numero di volo.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chigago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni di detta Convenzione nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

(1) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra i diritti di cui al presente Accordo al fine di istituire e gestire servizi aerei sulle rotte di cui alla Tabella di Rotta (nel presente Accordo denominati "servizi concordati" e "rotte specificate").

(2) La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:

(a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrare;

(b) il diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali;

c) nell'esercizio dei suoi servizi sulle rotte specificate, il diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella tabella di Rotta al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri e bagagli, merci e posta, provenienti da o destinati ad altri punti così specificati.

(3) Nessuna disposizione del comma (2) del presente Articolo sarà intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e bagagli, merci e posta, previo corrispettivo, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

(1) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate.

(2) Ricevuta detta designazione, l'altra Parte Contraente dovrà, in base alle disposizioni dei commi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza ritardi alla linea aerea designata le autorizzazioni del caso.

(3) Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette Autorità in conformità alle disposizioni della Convenzione.

(4) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ogni qualvolta detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte Contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini. Considerati gli obblighi giuridici della Repubblica italiana nei confronti dell'Unione Europea, l'altra Parte Contraente è comunque autorizzata a far ciò soltanto qualora la linea aerea designata dalla Repubblica italiana non sia in grado di dimostrare, su richiesta, che la proprietà di maggioranza di detta linea aerea è attribuita ad uno stato membro dell'Unione europea, ai suoi cittadini o alle persone giuridiche di detto stato membro e che il controllo effettivo è attribuito a detto stato, ai suoi cittadini o alle sue persone giuridiche.

(5) Quando una linea aerea è stata a tal fine designata ed autorizzata, essa può iniziare a gestire i servizi concordati, purché la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

(6) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di revocare la designazione di una linea aerea e di designarne un'altra informandone per iscritto l'altra Parte contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

(1) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di revocare o sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie sull'esercizio di questi diritti in uno qualsiasi dei seguenti casi:

(a) ogni qualvolta non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte Contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini o, considerati gli obblighi giuridici della Repubblica italiana nei confronti dell'Unione Europea, l'altra Parte Contraente è comunque autorizzata a far ciò soltanto qualora la linea aerea designata dalla Repubblica italiana non sia in grado di dimostrare, su richiesta, che la proprietà di maggioranza di detta linea aerea è attribuita ad uno stato membro dell'Unione europea, ai suoi cittadini o alle persone giuridiche di detto stato membro e che il controllo effettivo è attribuito a detto stato, ai suoi cittadini o alle sue persone giuridiche;

(b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente che

concede questi diritti;

(c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformità alle condizioni di cui al presente Accordo.

(2) A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al comma (1) del presente Articolo sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione da dazi doganali e di altro tipo

(1) Gli aeromobili che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte contraente, le normali dotazioni di bordo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, le forniture di carburante e di lubrificanti, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande e tabacchi) che si trovano a bordo di detto aeromobile dovranno, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, essere esentati da tutti i tipi di dazi doganali, oneri di ispezione ed oneri fiscali, purchè dette attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile.

(2) Saranno concesse esenzioni dagli stessi dazi, imposte ed oneri, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi, per:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, portati da o per conto della linea aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e destinati al solo uso e consumo a bordo dell'aeromobile di detta linea aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aereomobile della linea aerea designata di una Parte contraente, nell'esercizio dei servizi concordati, entro i limiti e le condizioni fissate dalle Autorità competenti di detta altra Parte contraente, e destinati al solo uso e consumo a bordo durante il volo.

(3) I materiali che godono delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui ai precedenti commi, saranno utilizzati soltanto per scopi relativi ai servizi aerei internazionali e devono essere riesportati, se non utilizzati, a meno che sia concesso il loro trasferimento ad altra linea aerea o la loro importazione permanente, in conformità alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

(4) Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili altresì a parte dei suddetti materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, sono concesse su base di reciprocità e possono essere soggette al rispetto delle formalità specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la gestione dei servizi concordati

(1) Le linee aeree designate dalle Parti Contraenti dovranno avere eque e pari opportunità nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate.

(2) Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente dovrà tenere in conto gli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non avere indebito effetto sui servizi che quest'ultima fornisce in tutte o in parte delle stesse rotte.

(3) I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata dalle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore di carico, una capacità adeguata a soddisfare le attuali necessità e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri e bagagli, merci e posta, fra i territori delle Parti Contraenti.

(4) Il trasporto di passeggeri e bagagli, merci e posta, imbarcati e sbarcati nei punti sulle rotte specificate che non siano punti nel territorio della Parte Contraente che ha designato la linea aerea dovrà essere effettuato in conformità al principio generale che la capacità deve essere connessa a:

(a) esigenze di traffico da e verso il territorio della Parte Contraente che ha designato la linea aerea;

(b) esigenze di traffico della regione attraverso la quale passa il servizio concordato, tenendo conto degli altri servizi di trasporto stabiliti dalle linee aeree degli Stati che comprendono detta regione; e

(c) esigenze di una "attenta" gestione della linea aerea.

(5) Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive modifiche di capacità, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti concorderanno l'applicazione pratica dei principi contenuti nei precedenti commi del presente Articolo concernenti la gestione dei servizi concordati da parte delle linee aeree designate.

(6) La linea aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovrà fornire per approvazione alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le tabelle di volo comprendenti informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzare, almeno trenta (30) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

(1) Ai fini dei successivi commi, con il termine "tariffa" si intende l'importo da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci, nonché le condizioni in base alle quali si applicano detti importi, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ausiliari ed esclusi gli importi da corrispondere e le condizioni per il trasporto della posta.

(2) Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti Contraenti praticheranno per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, prendendo in debita considerazione tutti i fattori pertinenti, ivi compresi costi di gestione, ragionevole profitto e tariffe delle altre linee aeree.

(3) Le tariffe di cui al comma (2) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione fra le linee aeree designate di ciascuna Parte contraente.

(4) Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo può essere ridotto, previo accordo di dette autorità.

(5) Questa approvazione potrà essere fornita per iscritto. Qualora le Autorità Aeronautiche non abbiano manifestato il loro disaccordo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma (4) del presente Articolo, questa tariffa sarà considerata approvata. Nel caso in cui il termine per la presentazione venga ridotto, ai sensi del comma (4), le Autorità Aeronautiche potranno concordare che il termine entro il quale deve essere notificata la mancata approvazione deve essere di almeno trenta (30) giorni.

(6) Qualora non possa essere concordata una tariffa in conformità al comma (3) del presente Articolo, o qualora, durante il periodo applicabile in conformità al comma (5) del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente abbiano inviato alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa convenuta in conformità alle disposizioni del comma (3) del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si adopereranno al fine di determinare la tariffa di concerto.

(7) Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a che non sia stata stabilità una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e regolamenti

(1) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ammissione, alla permanenza o alla partenza dal suo territorio degli aeromobili che operano nel settore della navigazione aerea internazionale, ovvero alla gestione e navigazione di detti aeromobili mentre essi si trovano sul suo territorio, dovranno essere applicati agli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati da detti aeromobili all'ingresso, alla partenza o la fase di permanenza sul territorio di questa prima Parte Contraente.

(2) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ammissione, la permanenza o la partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere rispettati da o per conto di

detti passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili designati dall'altra Parte Contraente all'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10

Sicurezza

(1) Ciascuna Parte riconoscerà la validità dei certificati di navigabilità aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciate o convalidate dall'altra Parte e tuttora in vigore, purché i requisiti per detti certificati o licenze siano almeno eguali agli standard minimi che potranno essere stabiliti ai sensi della Convenzione. Ciascuna Parte potrà, comunque, rifiutarsi di riconoscere la validità, ai fini del sorvolo del suo territorio, dei certificati di competenza o delle licenze rilasciate o convalidate per i suoi cittadini dall'altra Parte contraente. A tal fine ciascuna Parte avrà diritto di effettuare i necessari controlli di sicurezza a bordo dell'aeromobile, purchè questo non causi inutili ritardi.

(2) Ciascuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere consultazioni concernenti gli standard di sicurezza dell'altra Parte in relazione alle attrezzature Aeronautiche, agli equipaggi, agli aeromobili ed alla gestione dei servizi. Qualora, a seguito di dette consultazioni, una delle due Parti riscontri che l'altra Parte non mette in atto standard e requisiti di sicurezza in queste aeree almeno eguali agli standard minimi che potranno essere stabiliti ai sensi della Convenzione, l'altra Parte dovrà essere informata di tale fatto e delle misure ritenute necessarie per conformarsi a questi standard minimi, e l'altra Parte adotterà le necessarie azioni correttive. In caso di urgenza o nel caso in cui l'altra Parte non adotti le appropriate azioni correttive del caso entro un lasso di tempo ragionevole, ciascuna Parte si riserva il diritto di ritirare, revocare o limitare le autorizzazioni d'esercizio o i permessi tecnici.

ARTICOLO 11

Uffici di rappresentanza della linea aerea

(1) Ciascuna Parte Contraente concederà alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere, nei punti specificati nella Tabella di Rotta nel suo territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, necessari a soddisfare le esigenze della linea aerea designata.

(2) L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle due Parti Contraenti sarà consentito in conformità all'autorizzazione delle Autorità competenti.

(3) Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi che regolano l'ammissione ed il soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nonchè alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.

(4) Il numero di detto personale, convenuto sulla base di un accordo fra le linee aree, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

(5) Ciascuna Parte Contraente fornirà la necessaria assistenza a detti uffici ed a detto personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

(1) In conformità ai loro diritti ed ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che il loro obbligo, l'una nei confronti dell'altra, a salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile contro illecite interferenze è parte integrante del presente Accordo.

(2) Le Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per impedire il sequestro illecito di aerei civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

(3) Le Parti Contraenti dovranno agire in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati ed altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, e di qualsiasi altra Convenzione sulla Sicurezza dell'aviazione civile alla quale hanno aderito entrambe le Parti Contraenti.

(4) Nelle loro reciproche relazioni le Parti Contraenti agiranno in conformità agli standard di sicurezza dell'aviazione e, ove applicabili, alle prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e denominate Allegati alla Convenzione, e dovranno richiedere che gli operatori degli aeromobili figuranti nei loro registri, gli operatori aventi la loro sede principale d'affari o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori degli aeroporti sul loro territorio agiscano in conformità a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente comma il riferimento a standard di sicurezza dell'aviazione comprende tutte le differenze di cui è informata la Parte interessata. Pertanto, ciascuna Parte Contraente dovrà informare in anticipo l'altra Parte della sua intenzione di notificare qualsiasi differenza relativa a detti standard.

(5) Ciascuna Parte Contraente conviene che a detti operatori di aeromobili si possa chiedere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio dell'altra Parte contraente. Ciascuna Parte Contraente dovrà far sì che misure adeguate siano effettivamente applicate entro il suo territorio al fine di proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio, gli effetti personali, il bagaglio, il carico e le provviste di bordo prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte Contraente dovrà anche considerare con favore le richieste provenienti dall'altra Parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una specifica minaccia.

(6) Qualora si verifichi un incidente o la minaccia di sequestro illecito di aerei civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti o le attrezzature di navigazione aerea, ciascuna Parte Contraente dovrà contribuire con l'altra a facilitare le comunicazioni e ad adottare misure adeguate miranti a porre fine rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente o detta minaccia.

(7) Qualora una Parte Contraente abbia fondati motivi per ritenere che l'altra Parte Contraente si sia discostata dalle disposizioni del presente Articolo in materia di sicurezza civile, la prima Parte Contraente può richiedere consultazioni immediate con l'altra Parte contraente. Qualora non si raggiunga un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata ricevuta detta richiesta di consultazioni, ciò costituirà motivo per sospendere o sottoporre a condizioni i diritti di entrambe le Parti Contraenti ai sensi del presente Accordo entro novanta (90) giorni. Nel caso in cui ciò sia giustificato da una emergenza che implica una minaccia immediata alla sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile e qualora l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente onorato i suoi obblighi ai sensi dei commi 4 o 5 del presente Articolo, una Parte Contraente potrà adottare immediatamente una azione interlocutoria di tutela appropriata a far fronte alla minaccia. Qualsiasi azione intrapresa in conformità al presente paragrafo sarà sospesa nel momento in cui l'altra Parte Contraente si conforma alle disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Vendita e trasferimento di redditi

(1) Ciascuna Parte Contraente concede alla linea aerea designata dall'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della sua rete, e delle reti delle altre linee aeree, sia direttamente che tramite rappresentanti ed agenti.

(2) La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire all'estero, senza alcuna limitazione o ritardo, i redditi eccedenti le spese sostenute in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari senza ritardi o limitazioni. In questo caso il trasferimento di redditi relativo agli interessi bancari sarà effettuato liberamente dopo il pagamento delle rispettive imposte.

(3) Ciascuna Parte Contraente garantirà alla linea aerea designata dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. Ai suddetti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data di vendita. Detti trasferimenti saranno effettuati sulla base dei tassi ufficiali di cambio o, nel caso in cui non siano disponibili, ai tassi prevalenti sul mercato dei cambi per i pagamenti correnti.

(4) I privilegi di cui ai precedenti commi saranno concessi soltanto su base di stretta reciprocità. Qualora una delle due Parti Contraenti imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti della linea

aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio, da parte della linea aerea designata dalla prima Parte Contraente, dei diritti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

(5) Qualora il sistema di pagamenti fra le Parti Contraenti sia regolato da un accordo speciale, si applicherà questo accordo.

ARTICOLO 14

Consultazioni

(1) In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno fra loro di volta in volta al fine di garantire l'attuazione ed il pieno rispetto delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

(2) Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto detta modifica all'altra Parte contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti concernenti detta modifica proposta potranno essere orali o scritte e, salvo quanto diversamente disposto, avviarsi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta scritta presentata da una delle due Parti Contraenti.

(3) Qualsiasi modifica al presente Accordo in conformità al comma 2 del presente Articolo avrà effetto quando detta modifica sarà confermata con uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.

(4) Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenga auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, detta modifica sarà concordata di concerto dalle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e sarà confermata per iscritto.

ARTICOLO 15

Composizione delle controversie

(1) Qualora insorga una controversia fra le Parti Contraenti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno innanzitutto cercare di comporle tramite negoziato.

ARTICOLO 16

Adattamento alle convenzioni multilaterali

In caso di conclusione di una convenzione multilaterale o Accordo concernente il trasporto aereo a cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà emendato per conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo tramite consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Statistiche

Su richiesta, le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente dovranno fornire alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico effettuato dalle rispettive linee aeree designate sui servizi concordati provenienti da e diretti al territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 18

Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19

Cessazione

Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra Parte Contraente di aver deciso di denunciare il presente Accordo; detto preavviso dovrà essere contemporaneamente comunicato alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso il presente Accordo dovrà cessare dodici (12) mesi dopo la data in cui é stato ricevuto il preavviso dell'altra Parte contraente, a meno che detto preavviso non venga ritirato su consenso prima della fine di questo periodo. Nel caso in cui l'altra Parte Contraente non abbia accusato ricevuta, il preavviso sarà considerato ricevuto quattordici (14) giorni dopo la data in cui la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto il preavviso.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui è stata ricevuta la seconda notifica tramite la quale le Parti Contraenti si informano che sono state espletate le rispettive procedure di ratifica concernenti l'entrata in vigore del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA..., **in duplice copia, il** 25.09.1997**, in lingua inglese, entrambi i testi facenti** egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

ALLEGATO

TABELLA DI ROTTA

Sezione 1

Rotte che la linea aerea designata dalla Repubblica dell'Azerbaijan deve gestire:

Punti nella repubblica dell'Azerbaijan - Punti intermedi - Roma - Punti successivi in Europa.

NOTE:

1) I punti intermedi e/o i punti successivi possono essere omessi su qualsiasi volo purché il servizio inizi o termini nella Repubblica di Azerbaijan.

2) Le rotte saranno gestite con i diritti di traffico relativi alla terza e quarta libertà.

Sezione 2

Rotte che la linea aerea designata della Repubblica italiana deve gestire:

Punti nella Repubblica italiana - Punti intermedi - Baku - Punti successivi in Europa-Asia

Note:

1) I punti intermedi e/o i punti successivi possono essere omessi su qualsiasi volo purché il servizio inizi o termini nella Repubblica italiana.

2) Le rotte saranno gestite con i diritti di traffico relativi alla terza e quarta libertà.

813.

Roma, 6 agosto 1998

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Tunisia concernente l'ingresso e la riammissione delle persone in posizione irregolare

(Entrata in vigore: 23 settembre 1999)

Ambasciata di Tunisia
Roma

1445/98

L'Ambasciata della Repubblica Tunisina a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale 088/643 del 6 agosto 1998, del seguente tenore:

<<Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Tunisia a Roma ed ha l'onore d' informarla su quanto segue:

Nella riunione della Grande Commissione Mista Italo-tunisina tenutasi a Roma il 6 agosto 1998, é emerso l'intento comune di regolamentare in modo costruttivo, e nel quadro dell'amicizia esistente fra Italia e Tunisia, le questioni relative all'ingresso ed al soggiorno di cittadini italiani e tunisini sul territorio dei due paesi. Al contempo, entrambe le Parti hanno convenuto dell'interesse di fornire risposte pertinenti alla sfida rappresentata dall'immigrazione clandestina, nel rispetto dei diritti delle persone.

Il Governo italiano é favorevole all'armoniosa integrazione nella società italiana dei cittadini tunisini aventi una regolare posizione di soggiorno in Italia ed é pienamente disponibile a concedere a tali cittadini tutti i vantaggi previsti in materia dalla legislazione nazionale in vigore.

Peraltro il Governo italiano auspica che condizioni non meno favorevoli siano concesse dal Governo tunisino ai cittadini italiani che soggiornano regolarmente in Tunisia per motivi di lavoro.

Al fine di perseguire e conseguire tali obiettivi, che rafforzeranno sicuramente i vincoli di amicizia esistenti fra i due Paesi, entrambe le Parti hanno convenuto di applicare le seguenti misure che concernono, da un lato, la prevenzione dell'immigrazione clandestina e d'altro lato, la sua repressione.

Il Ministero degli Affari Esteri propone che le disposizioni in appresso si applichino alla cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina, alla riammissione dei cittadini di entrambi i Paesi, al rinvio al paese di diretta provenienza dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'Unione del Maghreb Arabo (U.M.A) ed alla restituzione delle persone riammesse.

I
Cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina

a) Si tratta innanzitutto di operare di comune accordo per contribuire ad eliminare, con ogni mezzo adeguato, le cause profonde dell'immigrazione clandestina, permettendo la creazione di opportunità di lavoro e di prosperità sul posto.

Nel quadro del programma globale di cooperazione allo sviluppo fra i due Paesi, questa priorità sarà esaminata da un gruppo di lavoro ad hoc che si riunirà a Tunisi in tempi brevi.

Inoltre, dopo che il presente Scambio di Note sarà entrato in vigore, il Governo italiano accorderà alla Tunisia il trattamento preferenziale in materia di contingenti annuali di ingresso per motivi di lavoro. Il contingente per l'anno 1999 sarà determinato al più presto.

b) Considerato l'interesse della Parte italiana di appoggiare gli sforzi effettuati dagli organi tunisini nel settore della prevenzione e della lotta contro l'emigrazione clandestina, il Governo italiano s'impegna a contribuire a questi sforzi mediante un supporto in mezzi tecnici ed operativi; un contributo di emergenza ad hoc per l'anno in corso sarà concesso in concomitanza con

l'attuazione del presente Scambio di Note. IL successivo versamento di tal somma, totale o parziale, sarà realizzato nei prossimi due anni (1999-2000). Un gruppo di lavoro si riunirà a Roma nei prossimi giorni per definire il contenuto ed i particolari del contributo di emergenza e del futuro contributo italiano in materia.

c) Inoltre il Governo italiano, in considerazione delle difficoltà che la riammissione di cittadini di Paesi terzi diversi da quelli dell'UMA, provenienti dalla Tunisia ed entrati illegalmente in Italia, comporta per la stessa Tunisia, contribuirà alle iniziative autorizzate per tale riammissione mediante la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza; le risorse finanziarie destinate a tale realizzazione (per un ammontare di 500 milioni di lire) saranno stanziate nel quadro di un programma ad hoc, a titolo gratuito, in conformità alla legislazione in vigore nelle due Parti e saranno versate contestualmente all'applicazione del presente Scambio di Note.

II

Riammissione dei cittadini dei due Paesi

1- Ciascuna Parte s'impegna a riprendere sul proprio territorio, su domanda dell'altra Parte, e senza formalità, ogni persona che non soddisfa i requisiti di ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte richiedente, nella misura in cui sia o venga accertato mediante procedura d'identificazione che tale persona ha la nazionalità della Parte richiesta.

2- I provvedimenti di allontanamento non richiedono, per essere eseguiti, il rilascio di lasciapassare, quando l'interessato é in possesso di un passaporto nazionale o altro titolo di viaggio riconosciuto a livello internazionale ed in corso di validità. Le due Parti si scambieranno la lista e gli esemplari di tali documenti. In ogni caso, il rientro sarà organizzato in coordinamento con l'Autorità consolare dei cittadini interessati. L'esecuzione del provvedimento di allontanamento sarà preliminarmente notificato all'Autorità consolare competente del luogo dove il provvedimento é stato eseguito.

3- In assenza dei titoli di viaggio di cui sopra, le Autorità consolari dei due Paesi s'impegnano a rilasciare un lasciapassare alle persone che risultanto essere cittadini dell'uno o dell'altro Paese, in base ai seguenti documenti:

Per la Parte tunisina:

a) passaporto scaduto, fatto dopo il 1° gennaio 1987;

b) ogni altro documento riconosciuto a livello internazionale, scaduto;

c) lasciapassare scaduto da meno di un anno;

d) tessera d'immatricolazione consolare rilasciata in Italia;

e) libretto militare;

f) documento rilasciato dalle Autorità ufficiali tunisine che fa stato dell'identità dell'interessato e contiene una fotografia della persona che detiene il documento

Per la Parte italiana:

a) ogni passaporto scaduto;

b) ogni altro documento riconosciuto a livello internazionale, scaduto;

c) carta d'identità per i cittadini italiani;

d) tesserino personale rilasciato ai dipendenti dello Stato;

Le Autorità competenti della Parte richiedente trasmetteranno via fax o con ogni altro mezzo celere e attendibile, la richiesta di lasciapassare corredata da una copia dei documenti d'identità di cui la persona da riammettere sia in possesso, e di tre sue fotografie.

4- Tale lasciapassare é rilasciato dalle Autorità consolari della Parte richiesta entro un termine tra 2 e 4 giorni, compresi i giorni festivi, a partire dalla ricezione di tali documenti da parte delle Autorità consolari; per il rilascio del lasciapassare, non occorre che la persona da riammettere si presenti all'Autorità consolare.

5- L'identità può essere peraltro provata:

- in base ad un documento di stato civile;

- in base ad una fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;

-in base a dichiarazioni dell'interessato debitamente ricevute dalle Autorità competenti giudiziarie o amministrative;

-in base ad una perizia effettuata dai tribunali.

Se l'Autorità consolare della Parte richiesta ritiene di dover comunque procedere, oltre ai mezzi di identificazione previsti nel presente paragrafo, all'audizione della persona, un rappresentante di detta Autorità si recherà - entro due giorni, se possibile, e comunque non oltre quattro giorni compresi i giorni festivi a decorrere dalla comunicazione effettuata dalla Parte richiedente - all'Ufficio giudiziario, o al centro di permanenza, o al luogo di cura ove é legalmente trattenuta la persona in questione, in vista di procedere all'audizione.

Se é stato possibile stabilire la cittadinanza per mezzo di tale audizione, il lasciapassare sarà immediatamente rilasciato.

6- In tutti gli altri casi in cui non sia possibile disporre della documentazione che permette di determinare la nazionalità delle persone in questione, ma vi siano elementi tali da farla supporre, le Autorità della Parte richiedente potranno sollecitare l'audizione consolare che avrà luogo, salvo impedimenti di forza maggiore, nei tempi e con le modalità sopra previste nel comma precedente. Le spese di trasferimento del rappresentante dell'Autorità consolare nell'ambito del territorio della Parte richiedente, per procedere all'attuazione dell'audizione consolare, sono a carico di questa Parte.

7- Le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza per essere in grado d'identificare in tempi brevi i cittadini di nazionalità italiana e tunisina.

A tale riguardo, le Autorità competenti faranno ogni forzo necessario in vista di effettuare i controlli necessari.

8- In tutti i casi, e qualora non fosse possibile provvedere con gli altri mezzi sopra disposti all'identificazione dei cittadini in oggetto, le Autorità competenti della Parte richiedente comunicheranno alle Autorità designate dalla Parte richiesta, con il mezzo di trasmissione più celere ed efficace, le impronte digitali complete e tre fotografie della persona in questione. L'Autorità alla quale sono stati consegnati tali documenti, fornirà una motivata risposta circa l'esito dell'accertamento d'identità, nel termine massimo di quindici giorni decorrenti dalla data in cui li ha ricevuti.

9- Se l'Autorità richiesta riconosce la nazionalità dei suoi cittadini , la competente Autorità consolare rilascia immediatamente all'Autorità della Parte richiedente un lasciapassare ai fini della riammissione di tali persone.

10- Qualora controlli svolti successivamente dimostrino che la persona in questione non ha la nazionalità della Parte richiesta, tale persona dovrà immediatamente essere riammessa nel territorio della Parte richiedente e a spese di quest'ultima.

11- Sono a carico dell'Autorità richiedente, le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte richiesta, relativamente alle persone il cui rientro é stato accettato.

12-L'applicazione dei provvedimenti di accompagnamento alle frontiere precedentemente enumerati, non deve in alcun caso recare pregiudizio a diritti anteriormente acquisiti.

13- L'accompagnamento alle frontiere come eseguito nel quadro del presente Scambio di Note, non impedisce all'interessato di presentare in seguito una domanda di visto, purché soddisfi ai requisiti stabiliti dalla legislazione in vigore nello Stato interessato.

III
Rinvio di cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'Unione del Maghreb Arabo (U.M.A), al loro paese di diretta provenienza

1- Ciascuna Parte s'impegna a riammettere sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte e senza formalità, i cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'U.M.A che non soddisfano i requisiti per l'ingresso nel territorio della Parte richiedente, a condizione che sia stato accertato che un cittadino é entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato sul territorio della Parte richiesta o avervi transitato.

2- La domanda di riammissione deve essere inoltrata entro un termine di tre mesi, a decorrere dal momento in cui la Parte richiedente ha accertato l'ingresso irregolare sul suo territorio di un cittadino di uno Stato terzo, diverso da quelli dei Paesi dell'U.M.A.

3- Ai fini dell'applicazione del punto 1 del presente capitolo, l'ingresso dei cittadini di Stati terzi in questione nel territorio della Parte richiesta, é stabilito o accertato in base ad uno dei seguenti elementi di prova:

- timbro di ingresso o di uscita o, se del caso, altre indicazioni riportate su documenti di viaggio o di identità autentici, falsificati o contraffatti;
- titoli di soggiorno o permessi di soggiorno scaduti da meno di due anni;
- visto, anche scaduto da meno di sei mesi;
- titolo di trasporto intestato alla persona interessata, che permette di presumere l'ingresso della stessa nel territorio della Parte richiesta, o nel territorio della Parte richiedente in provenienza dalla Parte richiesta;
- timbro di uno Stato terzo confinante con una delle due Parti, in considerazione dell' itinerario seguito dalla persona interessata, nonché data di attraversamento della frontiera.

L'ingresso effettivo di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte richiesta può essere constatato, in modo particolare, sulla base di uno o più degli indizi di seguito indicati; questi indizi saranno valutati caso per caso dalla Parte richiesta:

- documenti rilasciati dalle Autorità competenti della Parte richiesta indicanti l'identità della persona interessata, come patente di guida, libretto di navigazione, porto d'armi, carta d'identità, ecc.
- certificato di stato civile;
- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da non più di due anni;
- fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;
- titolo di trasporto intestato alla persona interessata;
- conti di albergo;

4

- mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte richiesta, ivi compreso l'imbarco su natanti di nazionalità della stessa Parte richiesta;

- carta d'accesso ad istituzioni pubbliche o private;

- biglietti di appuntamento da un medico o dentista, ecc.

- ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;

- dichiarazioni rese dinanzi a pubblici ufficiali dello Stato richiedente;

- dichiarazioni non equivoche e sufficientemente particolareggiate della persona interessata, indicanti fatti obiettivamente verificabili;

- dichiarazioni di testimoni comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte richiesta, in base ad un processo verbale redatto dalle Autorità ufficiali interessate dello Stato richiedente.

- dati verificabili comprovanti che la persona interessata si é servita di un'agenzia di viaggi nello Stato richiesto.

La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'Allegato n° 1 al presente Scambio di Note.

La decisione sulla riammissione dovrà essere adottata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi decorrenti dalla data della formale richiesta.

L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica. Se l'interessato deve rimanere a disposizione dell'Autorità della Parte richiedente, i Ministeri dell'Interno potranno esaminare di comune accordo la possibilità di prorogare questo termine.

4 - Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte richiesta della persona di cui si chiede il rientro, nonché le sue spese di soggiorno sul territorio di detta Parte e le spese afferenti al proseguimento del viaggio fino al suo Paese d'origine, il tutto secondo modalità compatibili con la legislazione della Parte richiedente.

IV
Restituzione delle persone riammesse

Qualora emerga da accertamenti successivi, che le persone riammesse non hanno la nazionalità della Parte richiesta, quest'ultima invierà un'istanza di restituzione alla Parte richiedente, non oltre trenta giorni dal momento in cui la riammissione é avvenuta.

La domanda di restituzione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'Allegato n. 2 al presente Scambio di Note e dovrà essere trasmessa tramite fax alle Autorità di cui all' Allegato 1 sopracitato.

La Parte cui si richiede di riammettere le persone di ritorno, risponde senza indugio e possibilmente entro sette giorni dal momento in cui ha ricevuto l'istanza di restituzione.

La persona di ritorno da riammettere sarà quindi accompagnata all'Ufficio consolare di detta Parte, che si incaricherà di tale riammissione e delle relative spese.

V
Disposizioni finali

1.Nel rispetto della dignità delle persone da riammettere, e al fine di evitare ogni coinvolgimento dei mass media nelle operazioni di riammissione, la Parte richiedente s'impegna a non praticare rimpatrii in massa o speciali di dette persone.

2. La consegna, ai fini della riammissione, delle persone che sono oggetto del presente Scambio di Note avrà luogo in uno dei posti di frontiera indicati all'Allegato n.3

3. Gli esperti di entrambe le Parti si incontreranno ogni anno per esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente Scambio di Note.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Tunisina confermi le precedenti disposizioni, la presente Nota e la Nota di risposta del Governo della Repubblica Tunisina costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda notifica dell'avvenuto espletamento degli adempimenti costituzionali previsti in ciascuno dei due Paesi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Tunisia i sensi della sua più alta considerazione.>>

L'Ambasciata della Repubblica Tunisina a Roma conferma l'accordo del suo Governo su quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 6 agosto 1998

Ministero degli Affari Esteri
La Farnesina
ROMA

ALLEGATO 1-

DOMANDA DI RIAMMISSIONE
DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO

SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

Data della domanda .... Ora ....

UFFICIO RICHIEDENTE ....

Tel...................... fax........................

UFFICIO RICHIESTO..

Tel...................... fax........................

(A) IDENTITÀ' DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RIAMMISSIONE

COGNOME.. NOME...

alias...

Data di nascita .... Luogo di nascita ....

Nazionalità .... Pratica n..

(B) DOCUMENTI E VISTI

1° DOCUMENTI (di viaggio, d'identità, di cittadinanza, di soggiorno)

....

2° VISTI (data di rilascio, validità, ecc.)

....

3° TIMBRI D'INGRESSO/ D'USCITA

....

4° ALTRI DOCUMENTI

....

5° MOTIVO DELLA DOMANDA

....

Segue Allegato n. 1-

(C) ALLEGATI

Numero di allegati ....

(D) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOMANDA

Data ....Ora ....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO..

FIRMA ....

DECISIONE ADOTTATA: AUTORIZZAZIONE...................../ RIFIUTO....................

(E) OSSERVAZIONI

....

....

in caso di rifiuto, specificarne il motivo nell'allegato

(F) MODALITÀ' DI RIAMMISSIONE

....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO ....

FIRMA ....

ALLEGATO N.-2 -

ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLA PERSONA RIAMMESSA

SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

DATA DELLA DOMANDA .... ORA ....

UFFICIO RICHIEDENTE ....

Tel........................fax..........................

UFFICIO RICHIESTO...

Tel........................fax..........................

(A) IDENTITÀ' DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE

COGNOME...NOME...

alias...

Data di nascita ....Luogo di nascita ....

Nazionalità...Pratica n...

(B) ELEMENTI SUCCESSIVI CHE ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ' DI RIAMMISSIONE

1° EVENTUALI DOCUMENTI CHE CONSENTONO DI ACCERTARE LA DIVERSA CITTADINANZA DELLA PERSONA RIAMMESSA

....

2° EVENTUALI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI ESCLUDERE IL SOGGIORNO O IL TRANSITO DELLA PERSONA RIAMMESSA

....

....

Seguito Allegato N. 2-

(C) MODALITÀ DI RESTITUZIONE PROPOSTE

Data della consegna ....ora della consegna ....

luogo della consegna ....

mezzo di trasporto ed eventuale numero della nave con la quale effettuarre l'ammissione delle persone già oggetto di riammissione o del volo ....

(D) ALLEGATI

Numero di allegati ....

(E) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOMANDA

Data ....Ora ....

DECISIONE ADOTTATA: AUTORIZZAZIONE ..../ RIFIUTO ....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO ....

FIRMA ....

ALLEGATO N.-3

SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

Le Autorità competenti per la consegna ai fini della riammissione sono:

per la Parte italiana:
- Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

Tel. 00396/4653.9625 oppure 4653.9638 oppure 4653.9805 Fax 00396/47887531 oppure 47887529

- Ufficio consolare italiano a Tunisi
Tel. 002161/32 18 11 Fax 002161/32 41 55

per la Parte Tunisina
- Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale degli Affari Consolari. Poste Consolari

Tel..............fax...........
Tel.............fax............

- Ministero dell'Interno. Direzione delle Frontiere e degli Stranieri

Tel..........fax

Aeroporti e porti previsti per la riammissione e la consegna

La consegna ai fini della riammissione di persone di cui ai Capitoli II, III e IV si effettua presso:

- i porti italiani di:
a) Trapani;
b) Genova;
c) Palermo;

- gli aeroporti italiani di:
a) Trapani;
b) Palermo;
c) Roma;
d) Milano-Malpensa.

- i porti tunisini di:
a) La Goulette;

- gli aeroporti tunisini di:
a) Tunisi- Cartagine

REPUBBLICA TUNISINA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 6 agosto 1998

Eccellenza,

A seguito di quanto convenuto nella riunione della Sotto-Commissione Consolare e Sociale Tunisino- Italiana tenutasi a Tunisi il 28, 29 e 30 ottobre 1996 riguardo al rilascio di permessi di soggiorno e di visti ai Rappresentanti ed al Personale di Enti Pubblici Tunisini in Italia ed italiani in Tunisia, la cui lista é allegata alla presente, ho l'onore di proporLe che il seguente regime si applichi ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti Pubblici di ciascuno dei due Stati nonché ai loro familiari a carico.

Il Governo Tunisino s'impegna per quanto lo concerne, a concedere ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti pubblici in Tunisia una carta di soggiorno valevole per la durata della loro missione, ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quello della carta di soggiorno, non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

Per parte sua, il Governo Italiano s'impegna a concedere ai Rappresentanti degli Enti Pubblici Tunisini in Italia un permesso di soggiorno valevole per la durata della loro missione ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quella del permesso di soggiorno , non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana confermi le disposizioni di cui sopra, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la lettera di risposta di Sua Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Said BEN MUSTAPHA

Sua Eccellenza
Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO I

LISTA DEGLI ENTI PUBBLICI TUNISINI RAPPRESENTATI IN ITALIA

- Scuole Tunisine d'insegnamento
- Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino
- Tunis-Air
- Compagnia Tunisina di Navigazione
-- F.I.P.A

ALLEGATO II

ENTE ITALIANO IN TUNISIA

- Scuola italiana di Tunisi

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 6 agosto 1998

Eccellenza,

Ella mi ha cortesemente fatto pervenire in data odierna, 6 agosto 1998, una lettera del seguente tenore:

<< Eccellenza,

A seguito di quanto convenuto nella riunione della Sotto-Commissione Consolare e Sociale Tunisino- Italiana tenutasi a Tunisi il 28, 29 e 30 ottobre 1996 riguardo al rilascio di permessi di soggiorno e di visti ai Rappresentanti ed al Personale di Enti Pubblici Tunisini in Italia ed italiani in Tunisia, la cui lista é allegata alla presente, ho l'onore di proporLe che il seguente regime si applichi ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti Pubblici di ciascuno dei due Stati nonché ai loro familiari a carico.

<< Il Governo Tunisino s'impegna per quanto lo concerne, a concedere ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti pubblici in Tunisia una carta di soggiorno valevole per la durata della loro missione, ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quello della carta di soggiorno, non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

<<Per parte sua, il Governo Italiano s'impegna a concedere ai Rappresentanti degli Enti Pubblici Tunisini in Italia un permesso di soggiorno valevole per la durata della loro missione ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quella del permesso di soggiorno , non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

<<Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana confermi le disposizioni di cui sopra, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la lettera di risposta di Sua Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

<<Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

<<Il Ministro degli Affari Esteri
Said Ben Mustapha >>

Le confermo l'accordo del mio Governo su quanto precede
La prego di gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

F.to L.DINI

Sua Eccellenza
Said BEN MUSTAPHA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Tunisina

088/643
Rome, le 6 août 1998

NOTE VERBALE

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Tunisie à Rome et a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit :

La réunion de la Grande Commission Mixte italo-tunisienne qui a eu lieu à Rome le 6 août 1998 a mis en évidence l'intention commune de régler, de façon constructive et dans le cadre de l'amitié existant entre l'Italie et la Tunisie les questions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire des deux Pays des ressortissants italiens et tunisiens. En même temps, les deux Parties ont convenu de l'intérêt de trouver des réponses pertinentes au défi représenté par l'immigration clandestine, dans le respect des droits des personnes.
Le Gouvernement italien considère favorablement l'intégration harmonieuse dans la société italienne des ressortissants tunisiens qui séjournent régulièrement en Italie et exprime pleinement sa disposition à réserver à ces ressortissants tous les avantages prévus par la législation nationale en vigueur dans cette matière.
Le Gouvernement italien souhaite, par ailleurs, que des conditions non moins favorables soient réservées par le Gouvernement tunisien aux ressortissants italiens qui séjournent régulièrement en Tunisie pour des raisons de travail.
Dans le but de poursuivre et atteindre ces objectifs, qui ne peuvent que renforcer davantage les liens d'amitié existant entre les deux Pays, les deux Parties ont convenu de mettre en application les mesures suivantes qui visent, d'un côté, la prévention de l'immigration clandestine et, de l'autre, sa repression.

Ambassade
de la République Tunisienne
ROME

Le Ministère des Affaires Etrangères propose que les dispositions suivantes s'appliquent à la coopération bilatérale pour la prevention et la lutte contre l'immigration clandestine, à la réadmission des ressortissants des deux Pays, au renvoi au Pays de provenance directe des ressotissants des Pays tiers autres que ceux des Pays membres de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A.), et à la restitution des personnes réadmises.

I

Coopération bilatérale pour la prévention et la lutte contre l'immigration clandestine.

a) Il s'agit avant tout d'oeuvrer d'un commun accord pour contribuer à l'élimination des causes profondes de l'immigration clandestine par tous les moyens adéquats permettant de créer sur place les opportunités de travail et de prospérité.
Dans le cadre du programme global de coopération au développement entre les deux Pays, cette priorité sera examinée par un Groupe de Travail ad hoc qui se réunira à Tunis dans des délais rapprochés.
En outre, une fois le présent Echange de notes entré en vigueur, le Gouvernement italien réservera à la Tunisie le traitement préférentiel en matière de quotas annuels d'entrée pour motifs de travail. Le quota pour l'année 1999 sera déterminé dans des délais rapprochés.

b) En ayant à l'esprit l'intérêt de la Partie italienne à soutenir les efforts déployés par les structures tunisiennes dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'émigration clandestine, le Gouvernement italien s'engage à contribuer à ces efforts par un appui en équipements techniques et opérationnels; une contribution d'urgence ad hoc pour l'année en cours, d'un montant de 15 milliards de lires, sera accordée de manière concomitante avec l'application du présent Echange de notes. La reconduction de cette somme, en tout ou en partie, sera réalisée pour les deux prochaines années (1999-2000). Un Groupe de Travail se réunira à Rome dans les prochains jours à l'effet d'identifier la teneur et les détails de la contribution d'urgence et de l'avenir de la contribution italienne pour cette matière.

c) En outre, le Gouvernement italien, en considération des difficultés que comporte pour la Tunisie la réadmission des ressortissants des Pays tiers autres que ceux de l'UMA, entrés illégalement en Italie à partir de la Tunisie, contribuera aux efforts consentis pour cette

réadmission par la réalisation en Tunisie de centres d'hébergement; les ressources financières réservées à cette réalisation (pour le montant de 500 millions de lires) seront allouées dans le cadre d'un programme ad hoc sous forme de don, conformément à la législation en vigueur dans les deux Parties et déboursées de manière concomitante avec l'application du présent Echange de notes.

II
Réadmission des ressortissants des deux Pays

1- Chaque Partie s'engage à reprendre sur son territoire, à la demande de l'autre Partie et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie requérante pour autant qu'il est établi ou à établir par la procédure d'identification qu'elle possède la nationalité de la Partie requise .

2- Les mesures d'éloignement sont exécutées sans délivrance d'un laissez-passer lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport national ou autre document de voyage internationalement reconnu en cours de validité. Les deux Parties échangeront la liste et les specimens des dits documents . En tout état de cause, le dit retour sera organisé en coordination avec l'Autorité consulaire des ressortissants concernés . L'exécution de la mesure d'éloignement sera notifiée au préalable à l'Autorité consulaire ayant juridiction sur le lieu où la mesure a été exécutée .

3- A défaut de la production des dits documents, les Autorités consulaires des deux Pays s'engagent à délivrer un laissez-passer aux personnes identifiées comme ressortissants de l'un ou de l'autre Pays sur la base de l'un des documents suivants :

Pour la Partie tunisienne :

a) le passeport périmé établi après le 1er janvier 1987 ;
b) tout autre document internationalement reconnu périmé ;
c) le laissez-passer périmé de moins d'une année ;
d) la carte d'immatriculation consulaire délivrée en Italie ;
e) le livret militaire ;

f) un document émanant des Autorités officielles tunisiennes faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document .

Pour la Partie italienne :

a) tout passeport périmé ;
b) tout document internationalement reconnu périmé ;
c) la carte d'identité pour les nationaux italiens ;
d) la carte personnelle délivrée aux fonctionnaires de l'Etat.

Les Autorités compétentes de la Partie requérante transmettront par télécopie, ou par tout autre moyen rapide fiable, la demande de laissez-passer, accompagnée d'une copie des documents que la personne dont la réadmission est sollicitée porte sur soi, ainsi que trois photographies d'identité .

4- Le dit laissez-passer est délivré par les Autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de deux à quatre jours, y compris les jours fériés, à compter de la réception des susdits documents par les Autorités consulaires; la présentation de la personne dont la réadmission est sollicitée à l'Autorité consulaire n'est pas requise pour la délivrance dudit laissez-passer.

5- L'identification peut être recherchée, par ailleurs :

- sur la base d'un document d'état civil ;
- sur la base d'une photocopie des documents indiqués ci-dessus ;
- sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les Autorités compétentes judiciaires ou administratives ;
- sur la base d'une expertise réalisée par les tribunaux .

Si l'Autorité consulaire de la Partie requise estime en tout état de cause et outre les moyens d'identification prévus au présent point, devoir entendre la personne, un représentant de celle-ci se rendra, dans la mesure du possible, dans un délai de deux jours et en tout cas pas plus tard que quatre jours, y compris les jours fériés, à compter de la communication qui en est faite par la Partie requérante, selon les cas, au bureau judiciaire, ou au centre d'accueil ou dans le lieu de soins où la personne concernée est légalement hébergée et ce aux fins d'audition de la personne concernée.

Lorsqu'il est désormais possible d'établir la nationalité sur la base de cette audition, le laissez-passer sera délivré sans délai.

6- Dans tous les autres cas où il ne serait pas possible d'obtenir des documents permettant d'établir la nationalité des personnes concernées, mais qu'il y a des éléments permettant de la présumer, les Autorités de la Partie requérante pourront solliciter une audition consulaire qui aura lieu , sauf empêchements majeurs, dans les délais et selon les modalités prévues ci-dessus à l'alinéa précédent. Les frais de déplacement du représentant de l'Autorité consulaire dans les limites du territoire de la Partie requérante, pour la mise en oeuvre de l'audition consulaire, sont à la charge de cette Partie.

7- Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance afin d'être en mesure, dans les plus brefs délais, d'identifier les ressortissants de nationalité italienne et tunisienne .

A cet égard les Autorités compétentes déploieront tous les efforts nécessaires à l'effet d'aboutir aux vérifications utiles .

8- En tout état de cause et dans le cas où il ne serait pas possible de parvenir par les autres moyens prévus ci-dessus à l'identification des ressortissants en question, les Autorités compétentes de la Partie requérante communiqueront aux Autorités désignées par la Partie requise, selon les modes de transmission les plus fiables et les plus rapides, les relevés des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. L'Autorité à laquelle ces pièces ont été remises fournira une réponse motivée sur la base des résultats de l'identification, au plus tard dans les quinze jours à partir de la date où elle a reçu ces pièces.

9- Si l'Autorité requise reconnaît la nationalité des personnes, l'Autorité consulaire concernée délivre sans délai à l'Autorité de la Partie requérante un laissez-passer aux fins de la réadmission des personnes en question.

10- Si des contrôles postérieurs démontrent que la personne concernée n'a pas la nationalité de la Partie requise, elle est acceptée

sans délai en retour sur le territoire de la Partie requérante et aux frais de cette dernière .

11- Sont à la charge de l'Autorité requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie requise des personnes dont le retour a été accepté .

12- L'application des mésures de reconduite aux frontières précédemment énumérées ne devra en aucun cas porter préjudice aux droits antérieurement acquis .

13- La reconduite aux frontières telle qu'exécutée dans le cadre de cet Echange de notes , ne constitue pas un empêchement pour l'intéressé de présenter postérieurement une demande de visa s'il remplit les conditions conformément à la législation en vigueur dans l'Etat concerné .

III

Renvoi au Pays de provenance directe des ressortissants des Pays tiers autres que ceux des Pays membres de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A)

1- Chaque Partie s'engage à réadmettre sur son territoire, à la demande de l'autre Partie et sans formalités, les ressortissants des Pays tiers autres que ceux des Pays membres de l'U.M.A, qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire de la Partie requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné sur le territoire de la Partie requise, ou en avoir transité.

2- La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie requérante de l'entrée irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers, autre que ceux des Pays de l'UMA.

3- Pour l'application du point 1 du présent chapitre, l'entrée des ressortissants des Etats tiers en question sur le territoire de la Partie requise est établi ou constaté sur la base de l'un des éléments de preuve suivants :

- le cachet d'entrée ou de sortie ou, le cas échéant, d'autres indications reportées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
- les titres de séjour ou permis de séjour périmés depuis moins de deux ans;
- le visa, même périmé depuis moins de six mois ;
- le titre de transport portant le nom de la personne concernée et permettant de présumer l'entrée de la dite personne dans le territoire de la Partie requise, ou dans le territoire de la Partie requérante en provenance de la Partie requise;
- le cachet d'un Etat tiers limitrophe d'une des deux Parties, en tenant compte de l'itinéraire suivi par la personne concernée ainsi que de la date de son passage de la frontière .

L'entrée effective d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie requise peut être constatée notamment sur la base d'un ou de plusieurs des indices indiqués ci- après; ces indices seront évalués au cas par cas par la Partie requise :

- un document délivré par les Autorités compétentes de la Partie requise et qui indique l'identité de la personne concernée, tels que : permis de conduire, livret de navigation, permis de port d'armes, carte d'identité, etc ...
- un certificat d'état-civil;
- un titre de séjour ou permis de séjour périmés depuis moins de deux ans ;
- une photocopie d'un des documents sus-visés ;
- un titre de transport portant le nom de la personne concernée;
- des notes d'hôtel ;
- les moyens de transport utilisés par la personne concernée , immatriculés dans le territoire de la Partie requise, y compris l'embarquement sur des bâteaux ayant la nationalité de la dite Partie;
- une carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
- des billets de rendez-vous chez un médecin ou dentiste , etc .
- un reçu relatif à des opérations de change effectuées par la personne concernée ;
- des déclarations rendues devant des officiers publics de l'Etat requérant ;

- des déclarations non équivoques et suffisamment détaillées de la personne concernée indiquant des faits objectivement vérifiables;
- des déclarations de témoins prouvant l'entrée ou le séjour dans le territoire de la Partie requise, sur la base d'un procès-verbal rédigé par les Autorités officielles concernées de l'Etat requérant.
- des données vérifiables prouvant que la personne concernée a eu recours aux services d'une agence de voyages dans l'Etat requis.

La demande de réadmission doit être rédigée sur un formulaire conforme au modèle type qui constitue l'annexe n° 1 au présent Echange de notes.

La décision sur la réadmission doit être prise dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai ne dépassant pas les sept jours ouvrables à partir de la date de la demande formelle .

L'autorisation à la réadmission a une validité de trois mois à compter de la date de sa notification. Si l'intéressé doit rester à la disposition de l'Autorité de la Partie requérante, les Ministères de l'Intérieur pourront examiner d'un commun accord la possibilité d'étendre ce délai .

4- Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie requise de la personne dont le retour est sollicité, ainsi que les frais de son séjour sur le territoire de la dite Partie et les frais afférents à la continuation du voyage jusqu'à son Pays d'origine et ce selon les modalités compatibles avec la législation de la Partie requérante.

IV

Restitution des personnes réadmises

Dans le cas où il résulte de constats ultérieurs que les personnes réadmises n'ont pas la nationalité de la Partie requise, celle-ci enverra une demande de restitution à la Partie qui a requis la première

réadmission dans un délai ne dépassant pas trente jours depuis la réadmission .

La demande de restitution doit être rédigée sur un formulaire conforme au modèle type qui constitue l'annexe 2 au présent Echange de notes et elle devra être transmise par télécopie aux Autorités visées à l'Annexe I susmentionné.

La Partie requise pour la réadmission en retour répond sans délai et si possible dans les sept jours, qui suivent la réception de la demande de restitution.

La personne à réadmettre en retour sera alors présentée au poste consulaire de la partie requise qui se charge de cette réadmission ed des frais y afférant.

V

Dispositions finales

1. Dans le respect de la dignité des personnes à réadmettre et à l'effet d'éviter toute médiatisation des opérations de réadmission, la Partie requérante s'engage à ne pas faire usage de rapatriements massifs ou spéciaux des dites personnes.

2. La remise aux fins de réadmission des personnes objet du présent Echange de Notes aura lieu dans l'un des postes-frontière, indiqués à l'Annexe n.3.

3. Les experts des deux Parties se rencontreront chaque année pour examiner les questions afférentes à l'application du présent Echange de Notes.

Dans le cas où le Gouvernement de la République Tunisienne confirme les dispositions qui précèdent, la présente Note et la Note de réponse du Gouvernement de la République Tunisienne constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur trente jours après la date de la deuxième notification de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux Pays.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Tunisie les assurances de sa très haute considération.

F.to L. M. FERRARIN

ANNEXE 1

DEMANDE DE READMISSION
D'UN RESSORTISSANT D'UN ETAT TIERS

ECHANGE DE NOTES ENTRE L'ITALIE ET LA TUNISIE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN POSITION IRREGULIERE

Date de la demande.......... Heure................

BUREAU DEMANDEUR..

tel......................fax......................

BUREAU REQUIS..

tel......................fax......................

(A) IDENTITE' DE LA PERSONNE DONT ON DEMANDE LA READMISSION

NOM..PRENOM..

alias...

Date de naissance..Lieu de naissance...

Nationalité..Dossier n...

(B) DOCUMENTS ET VISAS

1° DOCUMENTS (de voyage, d'identité, de citoyenneté , de séjour)

....

2° VISAS (date de délivrance, validité, etc.)

....

3° CACHETS D'ENTREE/DE SORTIE

....

4° AUTRES DOCUMENTS

....

5° MOTIF DE LA DEMANDE

....

suite Annexe N.-1 -

(C) ANNEXES

Nombre des annexes ....

(D) COMUNICATION DE RECEPTION DE LA DEMANDE

Date...................................... Heure............................

NOM ET GRADE DU FONCTIONNAIRE...

SIGNATURE...

DECISION ADOPTEE: AUTORISATION...................../REFUS...................

(E) OBSERVATIONS

....

....

en cas de refus, en préciser la raison en annexe

(F) MODALITE' DE READMISSION

....

NOM ET GRADE DU FONCTIONNAIRE...

SIGNATURE...

ANNEXE N.- 2 -

DEMANDE DE RESTITUTION DE LA PERSONNE READMISE

ECHANGE DE NOTES L'ITALIE ET LA TUNISIE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN POSITION IRREGULIERE

DATE DE LA DEMANDE.......... HEURE.................

BUREAU DEMANDEUR...

tel......................fax........................

BUREAU REQUIS..

tel......................fax........................

(A) IDENTITE' DE LA PERSONNE DONT ON DEMANDE LA RESTITUTION

NOM..PRENOM...

alias...

Date de naissance...Lieu de naissance...

Nationalité...Dossier n...

(B) ELEMENTS SUCCESSIFS EXCLUANT LA POSSIBILITE D'UNE READMISSION

1° DOCUMENTS EVENTUELS QUI FONT CONSTATER UNE DIFFERENTE NATIONALITÉ DE LA PERSONNE READMISE

....

2° DOCUMENTS EVENTUELS QUI FONT EXCLURE LE SEJOUR OU LE TRANSIT DE LA PERSONNE RÉADMISE

....

Suite Annexe N. :-2-

(C) MODALITES DE RESTITUTION PROPOSEES

Date de la remise.............................heure de la remise.................................

lieu de la remise...

moyen de transport et éventuel numéro du train ou du vol ....

(D).ANNEXES

/Nombre des annexes ....

(E) COMUNICATION DE RECEPTION DE LA DEMANDE

Date.......................................Heure.............................

DECISION ADOPTEE: AUTORISATION...................../REFUS...................

NOM ET GRADE DU FONCTIONNAIRE..

SIGNATURE...

ANNEXE 3

ECHANGE DE NOTES ENTRE L'ITALIE ET LA TUNISIE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN POSITION IRREGULIERE

Les Autorités concernées pour la remise au fin de réadmission sont:

pour la Partie italienne:

- Ministère de l'Intérieur, Département de la Sûreté, Service Immigration et de la Police de frontière.

  Tel. 00396/ 4653.9625 ou 4653.9638 ou 4653.9805 Fax 00396/ 47887531 ou 47887529

- Bureau consulaire italien à Tunis

  Tel. 002161/ 32 18 11 Fax 002161/ 32 41 55

pour la Partie tunisienne

- Ministère des Affaires Etrangères. Direction Générale des Affaires Consulaires. Postes Consulaires Tel.................fax.................

  Tel.................fax.................

- Ministère de l'Intérieur. Direction des Frontières et des Etrangèrs. Tel.......................fax...............

Aéroports et ports prévus pour la réadmission et la remise.

La remise au fin de réadmission des personnes visées aux Chapitres II, III e IV a lieu près :

- les ports italiens de:

a) Trapani;

b) Gênes;

c) Palerme;

- les aéroports italiens de:

a) Trapani;

b) Palerme;

c) Rome;

d) Milan-Malpensa.

- les ports tunisiens de:

a) La Goulette;

- les aéroports tunisiens de:

a)-Tunis – Carthage.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

088/643
Roma, 6 agosto 1998

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Tunisia a Roma ed ha l'onore d' informarla su quanto segue:

Nella riunione della Grande Commissione Mista Italo-tunisina tenutasi a Roma il 6 agosto 1998, é emerso l'intento comune di regolamentare in modo costruttivo, e nel quadro dell'amicizia esistente fra Italia e Tunisia, le questioni relative all'ingresso ed al soggiorno di cittadini italiani e tunisini sul territorio dei due paesi. Al contempo, entrambe le Parti hanno convenuto dell'interesse di fornire risposte pertinenti alla sfida rappresentata dall'immigrazione clandestina, nel rispetto dei diritti delle persone.

Il Governo italiano é favorevole all'armoniosa integrazione nella società italiana dei cittadini tunisini aventi una regolare posizione di soggiorno in Italia ed é pienamente disponibile a concedere a tali cittadini tutti i vantaggi previsti in materia dalla legislazione nazionale in vigore.

Peraltro il Governo italiano auspica che condizioni non meno favorevoli siano concesse dal Governo tunisino ai cittadini italiani che soggiornano regolarmente in Tunisia per motivi di lavoro.

Al fine di perseguire e conseguire tali obiettivi, che rafforzeranno sicuramente i vincoli di amicizia esistenti fra i due Paesi, entrambe le Parti hanno convenuto di applicare le seguenti misure che concernono, da un lato, la prevenzione dell'immigrazione clandestina e d'altro lato, la sua repressione.

Il Ministero degli Affari Esteri propone che le disposizioni in appresso si applichino alla cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina, alla riammissione dei cittadini di entrambi i Paesi, al rinvio al paese di diretta provenienza dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'Unione del Maghreb Arabo (U.M.A) ed alla restituzione delle persone riammesse.

I
Cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina

a) Si tratta innanzitutto di operare di comune accordo per contribuire ad eliminare, con ogni mezzo adeguato, le cause profonde dell'immigrazione clandestina, permettendo la creazione di opportunità di lavoro e di prosperità sul posto.

Nel quadro del programma globale di cooperazione allo sviluppo fra i due Paesi, questa priorità sarà esaminata da un gruppo di lavoro ad hoc che si riunirà a Tunisi in tempi brevi.

Inoltre, dopo che il presente Scambio di Note sarà entrato in vigore, il Governo italiano accorderà alla Tunisia il trattamento preferenziale in materia di contingenti annuali di ingresso per motivi di lavoro. Il contingente per l'anno 1999 sarà determinato al più presto.

b) Considerato l'interesse della Parte italiana di appoggiare gli sforzi effettuati dagli organi tunisini nel settore della prevenzione e della lotta contro l'emigrazione clandestina, il Governo italiano s'impegna a contribuire a questi sforzi mediante un supporto in mezzi tecnici ed operativi;

Ambasciata della Repubblica Tunisina
ROMA

un contributo di emergenza ad hoc per l'anno in corso sarà concesso in concomitanza con l'attuazione del presente Scambio di Note. Il successivo versamento di tale somma, totale o parziale, sarà realizzato nei prossimi due anni (1999-2000). Un gruppo di lavoro si riunirà a Roma nei prossimi giorni per definire il contenuto ed i particolari del contributo di emergenza e del futuro contributo italiano in materia.

c) Inoltre il Governo italiano, in considerazione delle difficoltà che la riammissione di cittadini di Paesi terzi diversi da quelli dell'UMA, provenienti dalla Tunisia ed entrati illegalmente in Italia, comporta per la stessa Tunisia, contribuirà alle iniziative autorizzate per tale riammissione mediante la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza; le risorse finanziarie destinate a tale realizzazione (per un ammontare di 500 milioni di lire) saranno stanziate nel quadro di un programma ad hoc a titolo gratuito, in conformità alla legislazione in vigore nelle due Parti e saranno versate contestualmente all'applicazione del presente Scambio di Note.

II

Riammissione dei cittadini dei due Paesi

1- Ciascuna Parte s'impegna a riprendere sul proprio territorio, su domanda dell'altra Parte, e senza formalità, ogni persona che non soddisfa i requisiti di ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte richiedente, nella misura in cui sia o venga accertato mediante procedura d'identificazione che tale persona ha la nazionalità della Parte richiesta.

2- I provvedimenti di allontanamento non richiedono, per essere eseguiti, il rilascio di lasciapassare, quando l'interessato é in possesso di un passaporto nazionale o altro titolo di viaggio riconosciuto a livello internazionale ed in corso di validità. Le due Parti si scambieranno la lista e gli esemplari di tali documenti. In ogni caso, il rientro sarà organizzato in coordinamento con l'Autorità consolare dei cittadini interessati. L'esecuzione del provvedimento di allontanamento sarà preliminarmente notificato all'Autorità consolare competente del luogo dove il provvedimento é stato eseguito.

3- In assenza dei titoli di viaggio di cui sopra, le Autorità consolari dei due Paesi s'impegnano a rilasciare un lasciapassare alle persone che risultano essere cittadini dell'uno o dell'altro Paese, in base ai seguenti documenti:

Per la Parte tunisina:

a) passaporto scaduto, fatto dopo il 1° gennaio 1987;

b) ogni altro documento riconosciuto a livello internazionale, scaduto;

c) lasciapassare scaduto da meno di un anno;

d) tessera d'immatricolazione consolare rilasciata in Italia;

e) libretto militare;

f) documento rilasciato dalle Autorità ufficiali tunisine che fa stato dell'identità dell'interessato e contiene una fotografia della persona che detiene il documento

Per la Parte italiana:

a) ogni passaporto scaduto;

b) ogni altro documento riconosciuto a livello internazionale, scaduto;

c) carta d'identità per i cittadini italiani;

d) tesserino personale rilasciato ai dipendenti dello Stato;

Le Autorità competenti della Parte richiedente trasmetteranno via fax o con ogni altro mezzo celere e attendibile, la richiesta di lasciapassare corredata da una copia dei documenti d'identità di cui la persona da riammettere sia in possesso, e di tre sue fotografie.

4- Tale lasciapassare é rilasciato dalle Autorità consolari della Parte richiesta entro un termine tra 2 a 4 giorni, compresi i giorni festivi, a partire dalla ricezione di tali documenti da parte delle Autorità consolari; per il rilascio del lasciapassare, non occorre che la persona da riammettere si presenti all'Autorità consolare.

5- L'identità può essere peraltro provata:

- in base ad un documento di stato civile;

- in base ad una fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;

-in base a dichiarazioni dell'interessato debitamente ricevute dalle Autorità competenti giudiziarie o amministrative;

-in base ad una perizia effettuata dai tribunali.

Se l'Autorità consolare della Parte richiesta ritiene di dover comunque procedere, oltre ai mezzi di identificazione previsti nel presente paragrafo, all'audizione della persona, un rappresentante di detta Autorità si recherà - entro due giorni, se possibile, e comunque non oltre quattro giorni compresi i giorni festivi a decorrere dalla comunicazione effettuata dalla Parte richiedente - all'Ufficio giudiziario, o al centro di permanenza, o al luogo di cura ove é legalmente trattenuta la persona in questione, in vista di procedere all'audizione.

Se é stato possibile stabilire la cittadinanza per mezzo di tale audizione, il lasciapassare sarà immediatamente rilasciato.

6- In tutti gli altri casi in cui non sia possibile disporre della documentazione che permette di determinare la nazionalità delle persone in questione, ma vi siano elementi tali da farla supporre, le Autorità della Parte richiedente potranno sollecitare l'audizione consolare che avrà luogo, salvo impedimenti di forza maggiore, nei tempi e con le modalità sopra previste nel comma precedente. Le spese di trasferimento del rappresentante dell'Autorità consolare nell'ambito del territorio della Parte richiedente, per procedere all'attuazione dell'audizione consolare, sono a carico di questa Parte.

7- Le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza per essere in grado d'identificare in tempi brevi i cittadini di nazionalità italiana e tunisina.

A tale riguardo, le Autorità competenti faranno ogni forzo necessario in vista di effettuare i controlli necessari.

8- In tutti i casi, e qualora non fosse possibile provvedere con gli altri mezzi sopra disposti all'identificazione dei cittadini in oggetto, le Autorità competenti della Parte richiedente comunicheranno alle Autorità designate dalla Parte richiesta, con il mezzo di trasmissione più celere ed efficace, le impronte digitali complete e tre fotografie della persona in questione. L'Autorità alla quale sono stati consegnati tali documenti , fornirà una motivata risposta circa l'esito dell'accertamento d'identità, nel termine massimo di quindici giorni decorrenti dalla data in cui li ha ricevuti.

9- Se l'Autorità richiesta riconosce la nazionalità dei suoi cittadini , la competente Autorità consolare rilascia immediatamente all'Autorità della Parte richiedente un lasciapassare ai fini della riammissione di tali persone.

10- Qualora controlli svolti successivamente dimostrino che la persona in questione non ha la nazionalità della Parte richiesta, tale persona dovrà immediatamente essere riammessa nel territorio della Parte richiedente e a spese di quest'ultima.

11- Sono a carico dell'Autorità richiedente, le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte richiesta, relativamente alle persone il cui rientro é stato accettato.

12-L'applicazione dei provvedimenti di accompagnamento alle frontiere precedentemente enumerati, non deve in alcun caso recare pregiudizio a diritti anteriormente acquisiti.

13- L'accompagnamento alle frontiere come eseguito nel quadro del presente Scambio di Note, non impedisce all'interessato di presentare in seguito una domanda di visto, purché soddisfi ai requisiti stabiliti dalla legislazione in vigore nello Stato interessato.

III
Rinvio di cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'Unione del Maghreb Arabo (U.M.A), al loro paese di diretta provenienza

1- Ciascuna Parte s'impegna a riammettere sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte e senza formalità, i cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'U.M.A che non soddisfano i requisiti per l'ingresso nel territorio della Parte richiedente, a condizione che sia stato accertato che un cittadino é entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato sul territorio della Parte richiesta o avervi transitato.

2- La domanda di riammissione deve essere inoltrata entro un termine di tre mesi, a decorrere dal momento in cui la Parte richiedente ha accertato l'ingresso irregolare sul suo territorio di un cittadino di uno Stato terzo, diverso da quelli dei Paesi dell'U.M.A.

3- Ai fini dell'applicazione del punto 1 del presente capitolo, l'ingresso dei cittadini di Stati terzi in questione nel territorio della Parte richiesta, é stabilito o accertato in base ad uno dei seguenti elementi di prova:

- timbro di ingresso o di uscita o, se del caso, altre indicazioni riportate su documenti di viaggio o di identità autentici, falsificati o contraffatti;
- titoli di soggiorno o permessi di soggiorno scaduti da meno di due anni;
- visto, anche scaduto da meno di sei mesi;
- titolo di trasporto intestato alla persona interessata, che permette di presumere l'ingresso della stessa nel territorio della Parte richiesta, o nel territorio della Parte richiedente in provenienza dalla Parte richiesta;
- timbro di uno Stato terzo confinante con una delle due Parti, in considerazione dell' itinerario seguito dalla persona interessata, nonché data di attraversamento della frontiera.

L'ingresso effettivo di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte richiesta può essere constatato, in modo particolare, sulla base di uno o più degli indizi di seguito indicati; questi indizi saranno valutati caso per caso dalla Parte richiesta:

- documenti rilasciati dalle Autorità competenti della Parte richiesta indicanti l'identità della persona interessata, come patente di guida, libretto di navigazione, porto d'armi, carta d'identità, ecc.
- certificato di stato civile;
- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da non più di due anni;
- fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;
- titolo di trasporto intestato alla persona interessata;
- conti di albergo;

- mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte richiesta, ivi compreso l'imbarco su natanti di nazionalità della stessa Parte richiesta;

- carta d'accesso ad istituzioni pubbliche o private;

- biglietti di appuntamento da un medico o dentista, ecc.

- ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;

- dichiarazioni rese dinanzi a pubblici ufficiali dello Stato richiedente;

- dichiarazioni non equivoche e sufficientemente particolareggiate della persona interessata, indicanti fatti obiettivamente verificabili;

- dichiarazioni di testimoni comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte richiesta, in base ad un processo verbale redatto dalle Autorità ufficiali interessate dello Stato richiedente.

- dati verificabili comprovanti che la persona interessata si é servita di un'agenzia di viaggi nello Stato richiesto.

La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'Allegato n° 1 al presente Scambio di Note.

La decisione sulla riammissione dovrà essere adottata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi decorrenti dalla data della formale richiesta.

L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica. Se l'interessato deve rimanere a disposizione dell'Autorità della Parte richiedente, i Ministeri dell'Interno potranno esaminare di comune accordo la possibilità di prorogare questo termine.

4 - Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte richiesta della persona di cui si chiede il rientro, nonché le sue spese di soggiorno sul territorio di detta Parte e le spese afferenti al proseguimento del viaggio fino al suo Paese d'origine, il tutto secondo modalità compatibili con la legislazione della Parte richiedente.

IV
Restituzione delle persone riammesse

Qualora emerga da accertamenti successivi, che le persone riammesse non hanno la nazionalità della Parte richiesta, quest'ultima invierà un'istanza di restituzione alla Parte richiedente, non oltre trenta giorni dal momento in cui la riammissione é avvenuta.

La domanda di restituzione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'Allegato n. 2 al presente Scambio di Note e dovrà essere trasmessa tramite fax alle Autorità di cui all' Allegato 1 sopracitato.

La Parte cui si richiede di riammettere le persone di ritorno, risponde senza indugio e possibilmente entro sette giorni dal momento in cui ha ricevuto l'istanza di restituzione.

La persona di ritorno da riammettere sarà quindi accompagnata all'Ufficio consolare di detta Parte, che si incaricherà di tale riammissione e delle relative spese.

V
Disposizioni finali

1.Nel rispetto della dignità delle persone da riammettere, e al fine di evitare ogni coinvolgimento dei mass media nelle operazioni di riammissione, la Parte richiedente s'impegna a non praticare rimpatrii in massa o speciali di dette persone.

2. La consegna, ai fini della riammissione, delle persone che sono oggetto del presente Scambio di Note avrà luogo in uno dei posti di frontiera indicati all'Allegato n.3

3. Gli esperti di entrambe le Parti si incontreranno ogni anno per esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente Scambio di Note.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Tunisina confermi le precedenti disposizioni, la presente Nota e la Nota di risposta del Governo della Repubblica Tunisina costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda notifica dell'avvenuto espletamento degli adempimenti costituzionali previsti in ciascuno dei due Paesi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Tunisia i sensi della sua più alta considerazione.

F.to: L..M. FERRARIN

ALLEGATO 1

DOMANDA DI RIAMMISSIONE
DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO

SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

Data della domanda .... **Ora** ....

UFFICIO RICHIEDENTE ....

Tel......................fax.......................

UFFICIO RICHIESTO...

Tel......................fax.......................

(A) IDENTITÀ DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RIAMMISSIONE

COGNOME...NOME...

alias...

Data di nascita ....Luogo di nascita ....

Nazionalità ....Pratica n...

(B) DOCUMENTI E VISTI

1° DOCUMENTI (di viaggio, d'identità, di cittadinanza, di soggiorno)

....

2° VISTI (data di rilascio, validità, ecc.)

....

3° TIMBRI D'INGRESSO/ D'USCITA

....

4° ALTRI DOCUMENTI

....

5° MOTIVO DELLA DOMANDA

....

Segue Allegato n. 1

(C) ALLEGATI

Numero di allegati ....

(D) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOMANDA

Data ....Ora ....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO..

FIRMA ....

DECISIONE ADOTTATA: AUTORIZZAZIONE...................../ RIFIUTO...................

(E) OSSERVAZIONI

....

....

in caso di rifiuto, specificarne il motivo nell'allegato

(F) MODALITÀ DI RIAMMISSIONE

....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO ....

FIRMA ....

ALLEGATO N. 2

ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLA PERSONA RIAMMESSA

SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

DATA DELLA DOMANDA .... ORA ....

UFFICIO RICHIEDENTE ....

Tel...................... fax......................

UFFICIO RICHIESTO...

Tel...................... fax......................

(A) IDENTITÀ DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE

COGNOME... NOME..

alias...

Data di nascita .... Luogo di nascita ....

Nazionalità.. Pratica n..

(B) ELEMENTI SUCCESSIVI CHE ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ DI RIAMMISSIONE

1° EVENTUALI DOCUMENTI CHE CONSENTONO DI ACCERTARE LA DIVERSA CITTADINANZA DELLA PERSONA RIAMMESSA

....

2° EVENTUALI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI ESCLUDERE IL SOGGIORNO O IL TRANSITO DELLA PERSONA RIAMMESSA

....

....

Seguito Allegato N. 2

(C) MODALITÀ DI RESTITUZIONE PROPOSTE

Data della consegna ....ora della consegna..................

luogo della consegna ....

mezzo di trasporto ed eventuale numero della nave con la quale effettuare l'ammissione delle persone già oggetto di riammissione, o del volo ....

(D) ALLEGATI

Numero di allegati ....

(E) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOMANDA

Data ....Ora ....

DECISIONE ADOTTATA: AUTORIZZAZIONE ..../ RIFIUTO ....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO ....

FIRMA ....

ALLEGATO N. 3

SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

Le Autorità competenti per la consegna ai fini della riammissione sono:

per la Parte italiana:
- Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

Tel. 00396/4653.9625 oppure 4653.9638 oppure 4653.9805 Fax 00396/47887531 oppure 47887529

- Ufficio consolare italiano a Tunisi
Tel. 002161/32 18 11 Fax 002161/32 41 55

per la Parte Tunisina:
- Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale degli Affari Consolari. Uffici Consolari

Tel.............fax..........
Tel.............fax...........

- Ministero dell'Interno. Direzione delle Frontiere e degli Stranieri

Tel..........fax

Aeroporti e porti previsti per la riammissione e la consegna

La consegna ai fini della riammissione di persone di cui ai Capitoli II, III e IV si effettua presso:

- i porti italiani di:
a) Trapani;
b) Genova;
c) Palermo;

- gli aeroporti italiani di:
a) Trapani;
b) Palermo;
c) Roma;
d) Milano-Malpensa.

- i porti tunisini di:
a) La Goulette;

- gli aeroporti tunisini di:
a) Tunisi- Cartagine

814.

Montevideo, 22 dicembre 1998

Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uruguay per la realizzazione dell'iniziativa di cooperazione «Centro di disegno industriale - Montevideo, fase Mercosur»

(Entrata in vigore: 22 dicembre 1998)

PROTOCOLLO ESECUTIVO

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI COOPERAZIONE

"CENTRO DI DISEGNO INDUSTRIALE - MONTEVIDEO FASE MERCOSUR"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay -in appresso denominati "le Parti"- nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Tecnica sottoscritto il 4 settembre 1987 ed ai sensi della Legge italiana del 26 febbraio 1987, n.49, relativa alla nuova disciplina della Cooperazione italiana, nel perseguire obiettivi comuni di sviluppo e tenuto presente che:

- le Parti, in data 4 ottobre 1989, hanno sottoscritto il Protocollo Esecutivo relativo alla realizzazione del programma di cooperazione tecnica denominato "Centro di Disegno Industriale - Montevideo" (C.D.I.) e che detto programma è stato realizzato con successo e completa soddisfazione delle due Parti, raggiungendo pienamente gli obiettivi ed i risultati attesi, fissati in detto Protocollo Esecutivo;

- le Parti -rappresentate dal Ministero dell'Educazione e Cultura dell'Uruguay e dall'Ambasciatore italiano a Montevideo per l'Italia- hanno sottoscritto, in Montevideo il 3 Gennaio 1996, l'Atto di Conclusione della prima fase del programma di cooperazione "Centro di Disegno Industriale";

- nell'ambito delle azioni complementari al predetto programma è stato sottoscritto in Montevideo, in data 1 luglio 1994, un secondo Protocollo Esecutivo, relativo alla realizzazione di un Corso sul Controllo della Qualità destinato a partecipanti dei quattro Paesi del Mercosur e che detto Corso si è regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previsti, ugualmente con piena soddisfazione delle due Parti;

- la Repubblica Orientale dell'Uruguay, nell'ambito dell'attuazione delle proprie politiche di cooperazione internazionale e segnatamente dello sviluppo per l'integrazione regionale dei Paesi del Mercosur, mira ad incrementare le azioni a sostegno del programma di regionalizzazione del Centro di Disegno Industriale di Montevideo, mediante nuove e specifiche azioni formative e di ricerca, estese a tutti i Paesi del Mercosur.

- al fine di concretare tale programma di regionalizzazione del Centro, l'Uruguay intende realizzare, con la partecipazione ed il sostegno della Cooperazione italiana, una nuova fase del programma di cooperazione "Centro di Disegno Industriale - Montevideo", estesa a partecipanti dei Paesi del Mercosur con una apposita attività di formazione di livello post-diploma in tematiche di specifico interesse di sviluppo regionale;
- la Cooperazione italiana, nell'intento di ottimizzare le risorse già impegnate nel passato e per meglio qualificare e sostenere le azioni formative già effettuate, reputa coerente ed opportuna la realizzazione della nuova fase del programma "Centro di Disegno Industriale - Montevideo - Fase Mercosur" come richiesto dalla parte uruguaiana;
- a tal fine la Parte Italiana ha provveduto a deliberare nella programmazione finanziaria un apposito stanziamento a favore dell'Uruguay per la realizzazione del programma in parola;

le due Parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente Protocollo Esecutivo secondo i termini indicati negli articoli di seguito formulati.

Articolo 1
(Obiettivo)

La nuova fase del programma di cooperazione tra i due Paesi denominata "Centro di Disegno Industriale -Montevideo- Fase Mercosur" è finalizzata -attraverso la realizzazione di attività formative di livello superiore, destinate a partecipanti dei Paesi del Mercosur che abbiano già conseguito, nei rispettivi Paesi di origine o in altri Paesi, il diploma corrispondente al corso di studi quadriennale del Centro di Disegno Industriale al miglioramento dei livelli di competitività del settore produttivo, per un corretto sviluppo sociale ed economico della regione.

Articolo 2
(Organizzazione generale delle attività)

Sede operativa delle attività del programma sarà il Centro di Disegno Industriale, il quale dovrà assicurare le strutture necessarie alla realizzazione delle attività didattiche e di ricerca, come indicato nel successivo articolo 6.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione tra le due Parti e come già sperimentato con successo per il Corso sul controllo di qualità verrà costituito un Comitato di Coordinamento composto dal Direttore del C.D.I. e da un rappresentante della parte italiana.

La Direzione del Centro di Disegno Industriale, unitamente ai responsabili italiani designati all'uopo, predisporranno un Progetto Esecutivo del programma complessivo, contenente tutte le informazioni ed i dati necessari relativi ai contenuti formativi, alle modalità ed ai tempi di esecuzione delle attività didattiche delle singole fasi del programma.

La Parte italiana affiderà ad apposito organismo italiano l'esecuzione delle attività di progettazione, organizzazione e di supporto istituzionale, finalizzate alla realizzazione del programma complessivo.

La qualità scientifica del programma dovrà essere assicurata da un Comitato Scientifico costituito dall'Organismo italiano di esecuzione nel quale saranno rappresentate prestigiose istituzioni italiane del settore.

Il Comitato di Coordinamento curerà anche la gestione tecnico-operativa del programma.

La lingua veicolare delle attività didattiche sarà lo spagnolo, per interventi in altre lingue verrà predisposta -ove necessario- la traduzione simultanea.

Articolo 3
(Contenuti)

Il contenuto curriculare dei corsi sarà specificato in un Progetto Esecutivo contenente gli obiettivi dei corsi, l'elencazione delle singole discipline e tematiche, le modalità di realizzazione delle attività didattiche e di ricerca, l'individuazione delle figure professionali di esperti e di docenti, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, l'elenco e le specifiche di attrezzature e sussidi didattici necessari alla realizzazione del programma.

Articolo 4
(Destinatari)

Le attività formative saranno destinate a partecipanti dei quattro Paesi del Mercosur, con eventuale estensione e possibilità di accesso anche -in forma eccezionale ed ove sussistano le condizioni- a partecipanti di Paesi dell'America Latina nei quali sia presente l'A.L.A.DI (Asociaciòn Latinoamericana de Diseño).

Per i cittadini del Brasile, Argentina, Paraguay e degli altri Paesi dell'America Latina, la frequenza ai corsi previsti dal programma verrà finanziata mediante la concessione di apposite borse di studio, a copertura delle spese di alloggio e di frequenza ai corsi presso il C.D.I.

La selezione dei partecipanti avverrà in due tempi, la prima nei Paesi di origine, attraverso le istituzioni di formazione individuate in ciascun paese, che provvederanno a far pervenire le candidature -il cui numero verrà successivamente definito- alle Rappresentanze italiane in quel Paese.

Queste ultime provvederanno, dopo un ulteriore esame, a trasmetterle alla Rappsentanza italiana in Montevideo. La fase finale della selezione verrà realizzata dal Comitato di Coordinamento, che provvederà a redigere la graduatoria dei candidati ammessi ai corsi.

Articolo 5
(Contributo Italiano)

La Parte italiana si impegna alla realizzazione del programma, con un contributo complessivo di 1.966.780.000 di Lire, a copertura delle spese derivanti dalla realizzazione delle seguenti attività:

- coordinamento delle attività e supporto istituzionale;
- partecipazione alla elaborazione del Progetto Esecutivo del programma;
- formazione specialistica, mediante l'invio in Uruguay di apposito personale esperto e docente, di nazionalità italiana e di altri Paesi, ivi compresi i Paesi del Mercosur;
- fornitura di strumenti, materiali e sussidi didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- erogazione delle borse di studio presso il C.D.I. in Uruguay, a favore dei candidati selezionati,
- erogazione di borse di studio in Italia a favore di una parte dei partecipanti ai corsi del C.D.I., il cui numero verrà fissato nel Progetto Esecutivo di cui al precedente articolo 2.

Articolo 6
(Contributo dell'Uruguay)

Ai fini della realizzazione dei corsi la Parte uruguaiana assicurerà la messa a disposizione delle strutture edilizie del C.D.I., delle attrezzature tecniche e dei laboratori, nonchè del necessario personale tecnico ed amministrativo.

Il Centro di Disegno Industriale curerà tutta l'organizzazione in loco, con l'ausilio ed il supporto del personale italiano designato all'uopo.

La Parte uruguaiana, attraverso la struttura del C.D.I., curerà inoltre la diffusione del programma negli altri Paesi interessati, affinchè possano essere soddisfatte le seguenti azioni:

- diffusione delle necessarie informazioni presso le Rappresentanze interessate e tutte le istituzioni responsabili per ciascun Paese;
- collaborazione con l'Ambasciata Italiana in Montevideo per tutte le attività relative al programma;
- assistenza logistica ai partecipanti ai corsi;
- assistenza tecnica ai partecipanti in tutte le fasi delle attività informative, sia in Uruguay che negli altri Paesi;
- partecipazione, con la parte italiana, alla selezione dei candidati alle borse di studio da erogare in Italia;

- costituzione di una rete informatica nazionale, per la raccolta e la diffusione delle necessarie informazioni e dati relativi al settore del Design;
- organizzazione, unitamente ai responsabili degli altri Paesi partecipanti, di attività formative analoghe a quelle già effettuate a Montevideo nel corso del presente programma;
- preparazione e diffusione delle pubblicazioni relative ai corsi effettuati.

Articolo 7
(Durata delle attività)

Il calendario e la durata delle attività verranno definiti in dettaglio nel Progetto Esecutivo previsto nel precedente articolo 2. Prima di iniziare le attività formative verranno effettuate tutte le azioni relative alla organizzazione del programma complessivo, alla diffusione e pubblicizzazione dei corsi in tutti i Paesi interessati ed alla formulazione del Progetto Esecutivo

Nel biennio 1998-1999 verranno realizzate le attività formative, comprensive delle attività in Montevideo presso il C.D.I., e di quelle da effettuarsi nei Paesi di origine dei partecipanti.

Articolo 8
(Personale, attrezzature e sussidi didattici)

Le attività di formazione saranno condotte da personale esperto e da docenti provenienti dall'Italia, da personale del C.D.I. e, ove possibile ed auspicabile, da esperti dei Paesi del Mercosur e da altri Paesi dell'area. La selezione di tale personale sarà effettuata dal Comitato Scientifico congiuntamente al comitato di Coordinamento.

Oltre alla possibilità di utilizzazione delle attrezzature e dei sussidi didattici già presenti presso il C.D.I., sarà possibile effettuare una integrazione di materiali mediante la fornitura di attrezzature e sussidi addizionali, da prevedere nel Progetto Esecutivo.

Tali materiali resteranno di proprietà della parte italiana fino alla conclusione del programma e potranno essere utilizzati da parte di tutti gli esperti e docenti impegnati nei corsi.

Articolo 9
(Status degli esperti italiani)

La parte uruguaiana si impegna a garantire al personale esperto e docente italiano in missione in Uruguay, nell'ambito del presente programma, le condizioni previste dall'art.7 dell'Accordo di cooperazione tecnica sottoscritto dalle due parti il 4 settembre 1987.

Artículo 9°
(Status de los expertos italianos)

La Parte uruguaya se compromete a garantizar al personal experto y docente italiano en misión en Uruguay, mientras dure el programa, las condiciones previstas en el Artículo 7° del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito por las dos Partes el 4 de setiembre de 1987.

Artículo 10°
(Controversias)

Las eventuales controversias que puedan surgir durante la realización del programa serán sometidas previamente al examen del Comité de Coordinación de acuerdo al Art.2°. Si no fuera posible resolverlas en dicho ámbito, serán sometidas a las Autoridades competentes de los dos Gobiernos, para su solución por la vía diplomática.

Artículo 11°
(Causas de fuerza mayor)
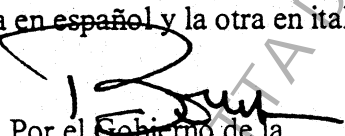
Ninguna de las dos Partes será responsable ante la otra por eventuales perjuicios debidos a retrasos o falta de cumplimiento en la ejecución del programa que obedezcan a causas de fuerza mayor.
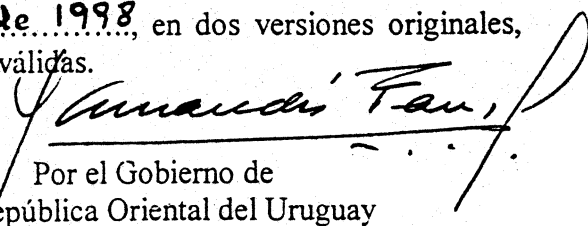
Artículo 12°
(Entrada en vigor y duración del Protocolo)

El presente Protocolo entrará en vigor al momento de la firma y tendrá la duración necesaria para finalizar la ejecución del programa.

Al término del mismo se suscribirá un Acta Conclusiva por la dos Partes.

Firmado en Montevideo el 22 de diciembre de 1998, en dos versiones originales, una en español y la otra en italiano, ambas igualmente válidas.

Por el Gobierno de la
República Italiana

Por el Gobierno de
la República Oriental del Uruguay

815.

Roma, 24 febbraio 1999

Memorandum of Understanding tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Gran Bretagna per promuovere e fornire linee guida per scambi di dipendenti pubblici fra i due Paesi al fine di migliorare la reciproca comprensione

(Entrata in vigore: 16 settembre 1999)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Memorandum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy to promote and provide guidelines for exchanges of civil servants between the two countries in the interests of improving mutual understanding

1. The purpose of this Memorandum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy is to establish a general framework between the Cabinet Office in London and the Public Administration Department in Rome (hereinafter referred to as "the Services") to promote and provide guidelines for exchanges of civil servants between the two countries in the interests of improving mutual understanding.

2. Those taking part in the exchange programme will have the opportunity of doing responsible work in the field of public administration, either in a specific post or on specific projects of value to the receiving department. They will be integrated to the fullest extent possible in the work of the receiving department. In order to to do so most successfully, participants should be able to work in the language of the receiving state at a solid working level or better.

3. As far as possible, a numerical balance will be maintained between the participants involved from each of the two countries. About three exchanges (each way) are envisaged on an annual basis. The exchanges will not generally be head-to-head but may be so if it is possible to arrange this.

4. The programme will be open to British and Italian administrative or specialist civil servants of high potential. As a general rule, they should have suitable experience involving opportunities for taking responsible decisions. The

duration of the exchanges will be subject to agreement between the participant and the home and host departments but will normally be at least four months.

5. Officials will continue to be paid by their own department and will receive allowances and travelling expenses between the two countries from that department. The cost of working trips undertaken by officials on behalf of the departments of the host country will be paid by the host country.

6. The Services will arrange for the relevant documentation, including full background details on the participants and on their field of interest, to be made available at the beginning of each year. Every effort will be made to secure a placement within two months of the receipt of applications.

7. The Services will collaborate closely in preparing and putting into operation the individual exchange projects. They will make their good offices available for the settlement and clarification of specific personal and technical questions arising from the exchange programme.

8. The Services will aim to organise occasional meetings, possibly with some of the participants in the programme, to review the operation of the programme and the experiences of exchanges between the two countries.

9. The administration and coordination of the arrangements contained in this Memorandum of Understanding will be the responsibility of the Fast Stream, Europe and Recruitment Division on behalf of the Cabinet Office in London and of the Public Administration Department in Rome.
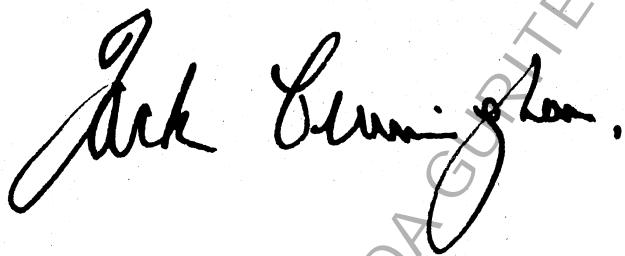
10. This Memorandum of Understanding will enter into force as soon as respective internal procedures are complete.

11. This Memorandum of Understanding has been signed by the Ministers duly authorised by their governments.

12. The foregoing record represents the understanding reached between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy upon the matters referred to therein.

Signed in duplicate on February 24th, 1999 at Rome.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For the Government of the Republic of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

Memorandum d'Intesa fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica italiana per promuovere scambi di dipendenti pubblici fra i due paesi e fornire linee guida in materia, al fine di migliorare la comprensione reciproca

1. Obiettivo del presente Memorandum d'Intesa fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica italiana è stabilire un quadro generale fra il Cabinet Office di Londra ed il Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma (da ora in avanti indicati come 'i Servizi') per la promozione di scambi di dipendenti pubblici fra i due Paesi, e la determinazione di linee guida relative, al fine di migliorare la comprensione reciproca.

2. Chi prenderà parte al programma di scambi avrà occasione di eseguire un lavoro responsabile nel campo della pubblica amministrazione in una sede specifica oppure su progetti specifici importanti per il Dicastero ospitante. Saranno integrati al massimo nell'attività del Dicastero ospitante. Per far ciò nella maniera migliore, i partecipanti dovranno poter lavorare nella lingua dello Stato ospitante, almeno a livello operativo.

3. Per quanto possibile, verrà mantenuto un equilibrio numerico fra i partecipanti di ciascuno dei due Paesi. Si prevedono circa tre scambi (da ciascuna parte) su base annua. Generalmente, non ci sarà esatto scambio di funzioni fra i partecipanti, ma ciò potrà accadere ogni qualvolta sarà possibile.

4. Il programma sarà aperto ai dipendenti pubblici amministrativi o specialistici di potenziale elevato, britannici ed italiani. Come regola generale, essi dovranno possedere un'adeguata esperienza che preveda la possibilità di assumere decisioni responsabili. La durata degli scambi sarà soggetta ad accordo fra i partecipanti ed i dicasteri di appartenenza ed ospitante, ma di norma sarà di almeno quattro mesi.

5. I funzionari continueranno ad essere retribuiti dal proprio Dicastero e percepiranno indennità e le spese di viaggio fra i due Paesi dallo stesso Dicastero. La spesa relativa agli spostamenti per lavoro intrapresi dai funzionari per conto dei Dicasteri del Paese ospitante verranno coperte dal Paese ospitante.

6. I Servizi provvederanno alla relativa documentazione, comprese informazioni generali complete relative ai partecipanti ed al loro campo d'interesse, da fornire all'inizio di ciascun anno. Si farà del tutto affinché la collocazione avvenga entro due mesi dal ricevimento delle richieste.

7. I Servizi collaboreranno strettamente alla preparazione ed alla messa in opera dei singoli progetti di scambio. Si presteranno affinché vengano regolate e chiarite questioni specifiche di carattere tecnico e personale che possano derivare dal programma di scambi.

8. I Servizi mireranno ad organizzare riunioni saltuarie, possibilmente con alcuni dei partecipanti al programma, per un riesame del funzionamento del programma e delle esperienze di scambio fra i due Paesi.

9. L'amministrazione ed il coordinamento di quanto predisposto dal presente Memorandum d'Intesa saranno competenza della Divisione per la "Fast Stream", l'Europa ed il Reclutamento del Personale, per conto del Cabinet Office di Londra e del Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma.

10. Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore non appena le procedure interne dei due paesi saranno completate.

11. Questo Memorandum d'Intesa è stato firmato dai Ministri dovutamente autorizzati dai loro respettivi governi.

12. Quanto sopra esposto rappresenta l'intesa raggiunta fra Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e Governo della Repubblica italiana sulle materie a cui la stessa si riferisce.

Firmato in duplicato in data 24 febbraio 1999 a Roma

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
f.to: Jack Cunnighan

Per il Governo della Repubblica italiana
f.to: Angelo Piazza

816.

Roma, 14 luglio 1999

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Spagna sul reciproco riconoscimento dei titoli e degli studi dell'istruzione secondaria superiore e dell'istruzione universitaria, con allegate risoluzioni *A* e *B* che saranno parte integrante dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955

(Entrata in vigore: 14 luglio 1999)

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Spagna presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del Ministero in data odierna il cui testo è il seguente:

"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Spagna in Roma e ha l'onore di esporre quanto segue:

VISTO l'Accordo culturale in vigore tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna concluso a Roma, l'11 agosto 1955, con particolare riferimento agli articoli 5 e 10, ed a quanto previsto dagli articoli 2.2.4 e 2.3.4 del XVIII Programma di Cooperazione Culturale per gli anni 1998-2001,

CONSIDERATI i comuni interessi dei due Paesi nell'ambito dell'istruzione media e superiore,

TENUTO CONTO dell'opportunità di agevolare la mobilità degli studenti tra i due Paesi, l'interscambio scientifico e la cooperazione nell'ambito dell'istruzione media e superiore,

si ha l'onore di allegare le risoluzioni "A" e "B" relative, rispettivamente, al riconoscimento di equivalenza degli studi universitari e degli studi secondari, adottate nel corso della riunione del Gruppo di lavoro italo-spagnolo per le questioni educative in tema di riconoscimento dei titoli di studio svoltasi a Roma dal 19 al 22 gennaio 1999 affinchè siano accettate quali annessi all'Accordo culturale dell'11 agosto 1955 in vigore tra i due Paesi.

Qualora codesta Ambasciata del Regno di Spagna in Roma concordi con quanto sopra esposto, la presente Nota e la relativa Nota di risposta costituiranno lo Scambio di Note previsto dall'articolo 10 dell'Accordo Culturale dell'11 agosto 1955 del quale le allegate risoluzioni "A" e "B" diventeranno parti integranti quali suoi Annessi, che entreranno in vigore alla data della Nota di risposta."

L'Ambasciata di Spagna conferma il suo assenso a quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri italiano gli atti della sua piú alta considerazione.

Roma, 14 luglio 1999.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ROMA

Resolución "A" sobre reconocimiento de títulos y estudios de educación superior entre los gobiernos del Reino de España y de la República Italiana

Artículo 1.

A los efectos de la presente Resolución,

a) La expresión "título o grado académico" significa,

- para la parte española: cualquier título universitario oficial
- para la parte italiana: cualquier diploma o título de educación universitaria con valor legal

que tengan validez en todo el respectivo territorio nacional, acreditativo de la superación completa del correspondiente ciclo de estudios superiores, incluyendo en su caso el período de prácticas necesario para su obtención, que haya sido expedido por la autoridad competente de aquél de los dos Estados a cuyo sistema universitario pertenezcan los estudios cuyo reconocimiento se pretende.

b) El término "estudios" / "periodi parziali di studi e relativi esami" se entiende referido a las asignaturas o materias superadas integrantes de un ciclo de educación superior que no ha finalizado en la obtención del correspondiente título o grado académico.

c) El término "examen" designa toda prueba, incluidos los exámenes intermedios, destinada a dejar constancia de los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridos a través de los estudios o destinada a dejar constancia del aprovechamiento de los actos de enseñanza correspondientes, conforme a la normativa nacional vigente.

d) La expresión "instituciones universitarias" engloba,

- para la parte española: todas las universidades y centros que las integran reconocidos legal o reglamentariamente
- para la parte italiana: las universidades, politécnicos e institutos universitarios estatales y las universidades o institutos superiores no estatales legalmente reconocidos

en los cuales puedan cursarse estudios que concluyan con la concesión de un título o grado académico superior, que tenga valor oficial.

Artículo 2.

a) La presente Resolución tiene como fin el facilitar el reconocimiento de los títulos, estudios y exámenes, tal y como se definen en las letras a), b) y c) del artículo precedente, cursados y obtenidos en instituciones universitarias de uno de los dos países, a los efectos de proseguir estudios en el otro.

b) El reconocimiento de títulos o grados académicos a otros efectos, se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada uno de los países, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea aplicable para el reconocimiento profesional.

Artículo 3.

a) El reconocimiento puede ser concedido solamente para los títulos o grados académicos con validez en todo el territorio nacional, obtenidos en régimen académico ordinario organizado para la generalidad de los estudiantes y cursados íntegramente en instituciones universitarias reconocidas por los respectivos ordenamientos universitarios nacionales.

Se excluyen del reconocimiento los títulos obtenidos tras cursar estudios total o parcialmente en centros no autorizados a tal fin.

b) Los estudios serán reconocidos exclusivamente si han sido cursados en régimen ordinario en instituciones universitarias reconocidas por los ordenamientos respectivos.

c) El reconocimiento de los estudios y exámenes, tal y como se definen en las letras b) y c) del artículo 1, es competencia de la universidad en la que el interesado desee continuar sus estudios, que determinará el procedimiento aplicable.

d) El reconocimiento de los títulos y grados académicos en España es competencia del Ministerio de Educación y Cultura.

El reconocimiento de los títulos y grados académicos en Italia es competencia de las autoridades académicas universitarias.

Artículo 4.

a) Previa solicitud de los interesados, los títulos o grados académicos debidamente acreditados, serán reconocidos, a efectos de acceder a los estudios ulteriores correspondientes o a nuevos estudios en instituciones universitarias del otro país, sin necesidad de someterse a exámenes adicionales o complementarios, siempre que los poseedores de dichos títulos o grados académicos estén facultados, en el Estado que los otorga, para realizar tales estudios ulteriores o nuevos sin necesidad de superar exámenes adicionales o complementarios.

b) El reconocimiento, conforme al apartado a), no dispensará al titular del cumplimiento de otros requisitos previstos por las disposiciones legales vigentes en cada parte para el acceso a los respectivos ciclos, incluido el doctorado.

c) El título español de "Doctor" y el título italiano de "Dottorato di Ricerca" serán reconocidos recíprocamente a efectos académicos.

d) El reconocimiento, conforme a los apartados a) y c) no comporta efectos laborales ni profesionales.

Artículo 5.

Previa solicitud de los interesados, los exámenes o materias superadas, realizados en instituciones universitarias de cualquiera de ambos países, serán valorados y en su caso reconocidos en el otro país por los exámenes o materias equivalentes, a los efectos de la continuación de tales estudios en instituciones universitarias y dentro del correspondiente ciclo de educación superior.

Artículo 6.

Las partes acuerdan que el Ministerio de Educación y Cultura para la parte española y el Ministerio dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica para la parte italiana, se intercambiarán directamente toda información útil a los fines de la correcta aplicación de la presente Resolución.

Artículo 7

Quedan derogadas las equivalencias acordadas para los títulos previstos en todas las tablas anejas al Canje de Notas entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la equivalencia de los títulos de estudios españoles e italianos hecho en Roma el 20 de agosto y el 22 de noviembre de 1963.

Risoluzione "A" sul riconoscimento dei titoli e degli studi dell´istruzione universitaria tra i Governi della Repubblica italiana e del Regno di Spagna.

Articolo 1.

Agli effetti della presente Risoluzione

a) L´espressione "titolo o grado accademico" significa,

- per la Parte italiana: qualsiasi diploma o titolo di Istruzione Universitaria con valore legale
- per la Parte spagnola: qualsiasi titolo universitario ufficiale

valido su tutto il rispettivo territorio nazionale, attestante il compimento del corrispondente corso di studi universitari, incluso, se del caso, il periodo di tirocinio necessario per il suo conseguimento, che sia stato rilasciato dall´autorità competente di quello dei due Stati al cui sistema universitario si riferiscono gli studi di cui si richiede il riconoscimento.

b) L´espressione "periodi parziali di studi e relativi esami"/ "estudios" si riferisce al superamento di esami o ad attività didattiche attestate che siano parte integrante di un corso di Istruzione Universitaria che non si sia concluso con il conseguimento del corrispondente titolo o grado accademico.

c) Il termine "esame" definisce qualsiasi prova, inclusi gli esami intermedi, destinata a comprovare le conoscenze, le capacità e le attitudini acquisite tramite gli studi oppure destinata a comprovare il profitto degli insegnamenti corrispondenti, in conformità con la normativa universitaria nazionale vigente.

d) L´espressione "istituzioni universitarie" include,

- per la Parte italiana: le Università. I Politecnici e gli Istituti Universitari statali, e le Università e gli Istituti Superiori non statali legalmente riconosciuti

- per la Parte spagnola: tutte le Università, e i centri che ne fanno parte, riconosciuti per legge o regolamento

nelle quali si possano frequentare corsi di studio che si concludono con il rilascio di un titolo o di un grado accademico avente valore legale.

Articolo 2.

a) La presente Risoluzione ha come fine di agevolare il riconoscimento di titoli, studi ed esami come definiti alle lettere a), b) e c) dell´articolo precedente, conseguiti e svolti in istituzioni universitarie di uno dei due Paesi, al fine di consentire il proseguimento degli studi nell´altro Paese.

b) Il riconoscimento dei titoli o gradi accademici per altri fini sarà effettuato in conformità con le disposizioni vigenti in ognuno dei due Paesi, fatto salvo quanto stabilito nella normativa dell´Unione Europea applicabile per il riconoscimento professionale.

Articolo 3.

a) Il riconoscimento può essere concesso soltanto per i titoli o gradi accademici con validità su tutto il territorio nazionale conseguiti a seguito di regolari ed ordinari corsi di studio organizzati per la generalità degli studenti, e svolti interamente presso le istituzioni universitarie riconosciute dai rispettivi ordinamenti universitari nazionali.

Sono esclusi dal riconoscimento i titoli rilasciati a seguito di studi svolti o, comunque, organizzati, anche parzialmente, presso centri non a tal fine autorizzati.

b) “Periodi parziali di studio e relativi esami” saranno riconosciuti esclusivamente se effettuati presso istituzioni universitarie riconosciute dai rispettivi ordinamenti e a seguito di corsi regolari ed ordinari.

c) Il riconoscimento degli studi e degli esami, come definiti alle lettere b) e c) dell´articolo 1, è di competenza dell´Università in cui l´interessato desidera continuare gli studi, la quale determinerà la relativa procedura.

d) Il riconoscimento dei titoli e gradi accademici in Italia è di competenza delle autorità accademiche universitarie.

Il riconoscimento dei titoli e gradi accademici in Spagna è di competenza del Ministerio de Educación y Cultura.

Articolo 4.

a) Su richiesta degli interessati, i titoli o gradi accademici, debitamente attestati, saranno riconosciuti, al fine di accedere a corsi di studio successivi corrispondenti o a nuovi corsi di studio in istituzioni universitarie dell´altro Paese senza necessità di sostenere esami supplementari o complementari, sempre che i titolari di detti titoli e gradi accademici siano autorizzati, nello Stato che li rilascia, a seguire tali corsi di studio successivi o nuovi senza il bisogno di sostenere esami supplementari o complementari.

b) Il riconoscimento, in conformità con il paragrafo a), non dispenserà il titolare dal compimento di altri requisiti previsti dalle disposizioni legali vigenti in ognuna delle Parti per accedere ai rispettivi corsi, incluso il dottorato.

c) Il titolo italiano di “Dottorato di Ricerca” e il titolo spagnolo di “Doctor” saranno riconosciuti reciprocamente a fini accademici.

d) Il riconoscimento, in conformità con i paragrafi a) e c), non implica effetti lavorativi o professionali.

Articolo 5.

Su richiesta degli interessati, gli esami sostenuti e superati in Istituzioni Universitarie di ognuno dei due Paesi saranno valutati ed, eventualmente, riconosciuti come esami sostenuti e superati nell´altro Paese, ai fini del proseguimento degli studi nell´ambito del corrispondente corso di studi di Istruzione Universitaria.

Articolo 6.

Le Parti convengono che il Ministero dell´Università e della Ricerca Scientifica per la Parte italiana, e il Ministerio de Educación y Cultura per la Parte spagnola, si scambieranno direttamente ogni utile informazione ai fini della corretta applicazione della Presente Risoluzione.

Articolo 7.

Sono abrogate le equipollenze accordate per i titoli previste in tutte le Tabelle allegate allo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna relativo all´equipollenza dei titoli di studio italiani e spagnoli, fatto a Roma il 20 agosto e 22 novembre 1963.

Resolución “B” que establece el régimen de correspondencias y equivalencias entre los estudios secundarios superiores del sistema italiano y los de enseñanza secundaria de los sistemas educativos españoles.

Primero

Ambas partes acuerdan establecer entre sus respectivos sistemas educativos el régimen de correspondencias que figura en la tabla a) y de equivalencias que figura en las tablas b) y c) siguientes:

a) Tabla general de correspondencias de estudios entre los sistemas educativos españoles e italiano, a efectos de proseguir estudios en el sistema del otro país.

Sistemas educativos españoles	Sistema educativo italiano
3º curso de E. S. O., o 1º de B. U. P.	Segunda Clase de Institutos de Enseñanza Superior. (*)
4º de E. S. O. y título de Graduado en Educación Secundaria o 2º de B. U. P.	Tercera Clase de Institutos de Enseñanza Secundaria Superior
1º de Bachillerato y título de Bachiller correspondiente al B. U. P.	Cuarta Clase de Institutos de Enseñanza Secundaria Superior

(*) Los alumnos del sistema educativo italiano que hayan sido promovidos a la Clase Segunda de los Institutos de Enseñanza Secundaria Superior podrán solicitar la inscripción en el 4º curso de E. S. O., o en el 2º curso de B. U. P. del sistema educativo español en las mismas condiciones que los alumnos que hubiesen sido promovidos a la Clase Tercera.

b) Tabla de equivalencias entre los sistemas educativos españoles y los estudios realizados en los Liceos italianos en España.

Sistemas educativos españoles	Sistema educativo italiano
3º curso de E. S. O., o 1º de B. U. P.	Primer curso de Liceo.
4º de E. S. O. y título de Graduado en Educación Secundaria, o 2º de B. U. P.	Segundo curso de Liceo.
1º de Bachillerato y título de Bachiller correspondiente al B. U. P.	Tercer curso de Liceo.
2º de Bachillerato y título de Bachiller o Curso de Orientación Universitaria.	Cuarto curso de Liceo y Examen Final de Estado.

c) Tabla de equivalencias entre el sistema educativo italiano y los estudios realizados en los institutos españoles en Italia.

Sistema educativo italiano	Sistemas educativos españoles
Segundo curso de Liceo.	3º curso de E. S. O., o 1º de B. U. P.
Tercer curso de Liceo.	4º de E. S. O. y título de Graduado en Educación Secundaria, o 2º de B. U. P.
Cuarto curso de Liceo.	1º de Bachillerato o 3º de B. U. P y título de Bachiller correspondiente al B. U. P.
Quinto curso de Liceo y Examen Final de Estado.	2º Curso de Bachillerato y título de Bachiller o Curso de Orientación Universitaria.

<u>Segundo</u>

1. La determinación del específico “indirizzo scolastico” en Italia o de la modalidad del Bachillerato en España en la que se pueda inscribir el alumno, corresponde a las autoridades competentes del país de acogida.

2. La aplicación de las correspondencias que figuran en la tabla a) y de las equivalencias que figuran en las tablas b) y c) requiere la completa superación del curso para pasar al inmediato superior. Se entenderá que un curso está completamente superado en el sistema educativo del otro país cuando el alumno haya sido promovido al curso inmediatamente superior sin necesidad de recuperar ni rendir exámenes sobre las materias de los cursos anteriores.

<u>Tercero.</u> - La incorporación a los cursos de los niveles inferiores a los que figuran en las tablas a), b) y c) no precisa de trámite alguno de convalidación para continuar los estudios en el sistema educativo del país de acogida.

<u>Cuarto.</u> – No se requerirá la legalización y traducción de los documentos por las autoridades competentes del otro país salvo que exista alguna duda sobre la autenticidad y la comprensión idiomática de los mismos.

Risoluzione "B" che stabilisce un regime di corrispondenza e di equipollenza tra le classi della scuola secondaria superiore del sistema scolastico italiano e i corsi di istruzione secondaria dei sistemi educativi spagnoli.

Punto primo

Ambedue le Parti concordano di stabilire tra i rispettivi sistemi di istruzione il regime di corrispondenze che risulta nella Tabella a) e di equipollenze che risulta nelle Tabelle b) e c) seguenti:

a) Tabella generale di corrispondenza delle classi tra i sistemi scolastici italiano e spagnoli al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell´altro Paese

Sistema scolastico italiano	Sistemi scolastici spagnoli
Seconda Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (*)	3ª classe di "E. S. O", o 1ª classe di "B. U. P."
Terza Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore	4ª classe di "E. S. O." e titolo di "Graduado en Educación Secundaria", o 2ª classe di "B. U. P."
Quarta Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore	1ª classe di "Bachillerato" o 3ª classe di "B. U. P." e titolo di "Bachiller" corrispondente al "B. U. P."

(*) L´alunno promosso alla classe seconda di un istituto di istruzione secondaria superiore potrà chiedere l´iscrizione alla classe 4ª E. S. O o alla classe 2° B. U. P. alle stesse condizioni previste per l´alunno promosso alla classe terza.

b) Tabella di equipollenza tra gli studi seguiti nei Licei italiani in Spagna e i sistemi scolastici spagnoli

Licei italiani in Spagna	Sistemi scolastici spagnoli
Primo anno di Liceo	3ª classe di "E. S. O", o 1ª classe di "B. U. P."
Secondo anno di Liceo	4ª classe di "E. S. O" e titolo di "Graduado en Educación Secundaria", o 2ª classe di "B. U. P."
Terzo anno di Liceo	1ª classe di "Bachillerato" o 3ª classe di B. U. P. e titolo di "Bachiller" corrispondente al "B.U.P."
Quarto anno di Liceo e Esame finale di Stato	2ª classe di "Bachillerato" e titolo di "Bachiller" o "Corso di Orientamento Universitario"

c) Tabella di equipollenze tra il sistema scolastico italiano e gli studi seguiti nei Licei spagnoli in Italia

Sistema scolastico italiano	Licei spagnoli in Italia
Secondo anno di Liceo	3ª classe di "E. S. O.", o 1ª classe di "B. U. P."
Terzo anno di Liceo	4ª classe di "E. S. O." e titolo di "Graduado en Educación Secundaria", o 2ª classe di "B. U. P."
Quarto anno di Liceo	1ª classe di "Bachillerato" o 3ª classe di "B. U. P." e titolo di "Bachiller" corrispondente al "B. U. P."
Quinto anno di Liceo e Esame finale di Stato	2ª classe di "Bachillerato" e titolo di "Bachiller" o "Corso di Orientamento Universitario"

Punto secondo

1. Lo specifico “indirizzo scolastico”, per l´Italia, o la “modalidad del Bachillerato”, per la Spagna, nel quale potrà avvenire l´iscrizione dell´alunno è stabilito dall´organo competente del Paese di accoglienza

2. L´applicazione delle corrispondenze indicate nella Tabella a) e delle equipollenze indicate nelle Tabelle b) e c) presuppone la promozione in tutte le materie alla classe successiva. Si intende che una classe è superata nel sistema scolastico dell´altro Paese quando l´alunno sia stato promosso al corso immediatamente successivo senza necessità di recuperare né di effettuare esami sulle materie delle classi precedenti.

Punto terzo

L´inserimento nelle classi di livello inferiore alle classi riportate nelle tabelle non necessita di alcuna procedura di convalida per la prosecuzione degli studi nel sistema educativo del Paese di accoglienza.

Punto quarto

Non sarà attivata la procedura di legalizzazione e di traduzione dei documenti rilasciati dalle autorità competenti dell´altro Paese qualora non sussista alcun dubbio sull´autenticità e sulla comprensione lessicale di essi.

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Spagna in Roma e ha l'onore di esporre quanto segue:

VISTO l'Accordo culturale in vigore tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna concluso a Roma, l'11 agosto 1955, con particolare riferimento agli articoli 5 e 10, ed a quanto previsto dagli articoli 2.2.4 e 2.3.4 del XVIII Programma di Cooperazione culturale per gli anni 1998-2001,

CONSIDERATI i comuni interessi dei due Paesi nell'ambito dell'istruzione media e superiore,

TENUTO CONTO dell'opportunità di agevolare la mobilità degli studenti tra i due Paesi, l'interscambio scientifico e la cooperazione nell'ambito dell'istruzione media e superiore,

si ha l'onore di allegare le risoluzioni "A" e "B" relative, rispettivamente, al riconoscimento di equivalenza degli studi universitari e degli studi secondari, adottate nel corso della riunione del Gruppo di lavoro italo-spagnolo per le questioni educative in tema di riconoscimento dei titoli di studio svoltasi a Roma dal 19 al 22 gennaio 1999 affinchè siano accettate quali annessi all'Accordo culturale dell'11 agosto 1955 in vigore tra i due Paesi.

Qualora codesta Ambasciata del Regno di Spagna in Roma concordi con quanto sopra esposto, la presente Nota e la relativa Nota di risposta costituiranno lo Scambio di Note previsto dall'articolo 10 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955 del quale le allegate risoluzioni "A" e "B" diventeranno parti integranti quali suoi Annessi, che entreranno in vigore alla data della Nota di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Spagna i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 14 luglio 1999

ALL'AMBASCIATA DI SPAGNA
PALAZZO BORGHESE – LARGO FONTANELLA BORGHESE, 19
ROMA

Risoluzione "A" sul riconoscimento dei titoli e degli studi dell'istruzione universitaria tra i Governi della Repubblica Italiana e del Regno di Spagna

Articolo 1.

Agli effetti della presente Risoluzione

a) L'espressione "titolo o grado accademico" significa,

- per la Parte italiana: qualsiasi diploma o titolo di Istruzione Universitaria con valore legale
- per la Parte spagnola: qualsiasi titolo universitario ufficiale

valido su tutto il rispettivo territorio nazionale, attestante il compimento del corrispondente corso di studi universitari, incluso, se del caso, il periodo di tirocinio necessario per il suo conseguimento, che sia stato rilasciato dall'autorità competente di quello dei due Stati al cui sistema universitario si riferiscono gli studi di cui si chiede il riconoscimento.

b) L'espressione "periodi parziali di studi e relativi esami"/ "estudios" si riferisce al superamento di esami o ad attività didattiche attestate che siano parte integrante di un corso di Istruzione Universitaria che non si sia concluso con il conseguimento del corrispondente titolo o grado accademico.

c) Il termine "esame" definisce qualsiasi prova, inclusi gli esami intermedi, destinata a comprovare le conoscenze, le capacità e le attitudini acquisite tramite gli studi oppure destinata a comprovare il profitto degli insegnamenti corrispondenti, in conformità con la normativa universitaria nazionale vigente.

d) L'espressione "istituzioni universitarie" include,

- per la Parte italiana: le Università, i Politecnici e gli Istituti Universitari statali, e le Università e gli Istituti Superiori non statali legalmente riconosciuti
- per la Parte spagnola: tutte le Università, e i centri che ne fanno parte, riconosciuti per legge o regolamento

nelle quali si possano frequentare corsi di studio che si concludono con il rilascio di un titolo o di un grado accademico avente valore legale.

Articolo 2.

a) La presente Risoluzione ha come fine di agevolare il riconoscimento di titoli, studi ed esami come definiti alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, conseguiti e svolti in istituzioni universitarie di uno dei due Paesi, al fine di consentire il proseguimento degli studi nell'altro Paese.

b) Il riconoscimento dei titoli o gradi accademici per altri fini sarà effettuato in conformità con le disposizioni vigenti in ognuno dei due Paesi, fatto salvo quanto stabilito nella normativa dell'Unione Europea applicabile per il riconoscimento professionale.

Articolo 3.

a) Il riconoscimento può essere concesso soltanto per i titoli o gradi accademici con validità su tutto il territorio nazionale conseguiti a seguito di regolari ed ordinari corsi di studio organizzati per la generalità degli studenti, e svolti interamente presso le istituzioni universitarie riconosciute dai rispettivi ordinamenti universitari nazionali.

Sono esclusi dal riconoscimento i titoli rilasciati a seguito di studi svolti o, comunque, organizzati, anche parzialmente, presso centri non a tal fine autorizzati.

b) "Periodi parziali di studio e relativi esami" saranno riconosciuti esclusivamente se effettuati presso istituzioni universitarie riconosciute dai rispettivi ordinamenti e a seguito di corsi regolari ed ordinari.

c) Il riconoscimento degli studi e degli esami, come definiti alle lettere b) e c) dell'articolo 1, è di competenza dell'Università in cui l'interessato desidera continuare gli studi, la quale determinerà la relativa procedura.

d) Il riconoscimento dei titoli e gradi accademici in Italia è di competenza delle autorità accademiche universitarie.

Il riconoscimento dei titoli e gradi accademici in Spagna è di competenza del Ministerio de Educaciòn y Cultura.

Articolo 4.

a) Su richiesta degli interessati, i titoli o gradi accademici, debitamente attestati, saranno riconosciuti, al fine di accedere a corsi di studio successivi corrispondenti o a nuovi corsi di studio in istituzioni universitarie dell'altro Paese senza necessità di sostenere esami supplementari o complementari, sempre che i titolari di detti titoli e gradi accademici siano autorizzati, nello Stato che li rilascia, a seguire tali corsi di studio successivi o nuovi senza il bisogno di sostenere esami supplementari o complementari.

b) Il riconoscimento, in conformità con il paragrafo a), non dispenserà il titolare dal compimento di altri requisiti previsti dalle disposizioni legali vigenti in ognuna delle Parti per accedere ai rispettivi corsi, incluso il dottorato.

c) Il titolo italiano di "Dottorato di Ricerca" e il titolo spagnolo di "Doctor" saranno riconosciuti reciprocamente a fini accademici.

d) Il riconoscimento, in conformità con i paragrafi a) e c), non implica effetti lavorativi o professionali.

Articolo 5.

Su richiesta degli interessati, gli esami sostenuti e superati in Istituzioni Universitarie di ognuno dei due Paesi saranno valutati ed, eventualmente, riconosciuti come esami sostenuti e superati nell'altro Paese, ai fini del proseguimento degli studi nell'ambito del corrispondente corso di studi di Istruzione Universitaria.

Articolo 6.

Le Parti convengono che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la Parte italiana, e il Ministerio de Educaciòn y Cultura per la Parte spagnola, si scambieranno direttamente ogni utile informazione ai fini della corretta applicazione della presente Risoluzione.

Articolo 7.

Sono abrogate le equipollenze accordate per i titoli previste in tutte le Tabelle allegate allo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna relativo all'equipollenza dei titoli di studio italiani e spagnoli, fatto a Roma il 20 agosto e 22 novembre 1963.

Risoluzione "B" che stabilisce un regime di corrispondenza e di equipollenza tra le classi della scuola secondaria superiore del sistema scolastico italiano e i corsi di istruzione secondaria dei sistemi educativi spagnoli.

Punto primo

Ambedue le Parti concordano di stabilire tra i rispettivi sistemi di istruzione il regime di corrispondenze che risulta nella Tabella a) e di equipollenze che risulta nelle Tabelle b) e c) seguenti:

a) Tabella generale di corrispondenza delle classi tra i sistemi scolastici italiano e spagnoli al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'altro Paese

Sistema scolastico italiano	Sistemi scolastici spagnoli
Seconda Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (*)	3ª classe di "E.S.O.", o 1ª classe di "B.U.P. "
Terza Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore	4ª classe di "E.S.O. " e titolo di "Graduado en Educación Secundaria", o 2ª classe di "B.U.P: "
Quarta Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore	1ª classe di "Bachillerato" o 3ª classe di B.U.P. e titolo di "Bachiller" corrispondente al "B.U.P. "

(*) L'alunno promosso alla classe seconda di un istituto di istruzione secondaria superiore potrà chiedere l'iscrizione alla classe 4° ESO o alla classe 2° BUP alle stesse condizioni previste per l'alunno promosso alla classe terza

b) Tabella di equipollenze tra gli studi seguiti nei Licei italiani in Spagna e i sistemi scolastici spagnoli

Licei italiani in Spagna	Sistemi scolastici spagnoli
Primo anno di Liceo	3ª classe di "E.S.O.", o 1ª classe di "B.U.P. "
Secondo anno di Liceo	4ª classe di "E.S.O. " e titolo di "Graduado en Educación Secundaria", o 2ª classe di "B.U.P: "
Terzo anno di Liceo	1ª classe di "Bachillerato" o 3ª classe di B.U.P. e titolo di "Bachiller" corrispondente al "B.U.P. "
Quarto anno di Liceo e Esame finale di Stato	2ª classe di "Bachillerato" e titolo di "Bachiller" o Corso di Orientamento Universitario"

c) Tabella di equipollenze tra il sistema scolastico italiano e gli studi seguiti nei Licei spagnoli in Italia

Sistema scolastico italiano	Licei spagnoli in Italia
Secondo anno di Liceo	3ª classe di "E.S.O.", o 1ª classe di "B.U.P. "
Terza anno di Liceo	4ª classe di "E.S.O. " e titolo di "Graduado en Educación Secundaria", o 2ª classe di "B.U.P."
Quarto anno di Liceo	1ª classe di "Bachillerato" o 3ª classe di B.U.P. e titolo di "Bachiller" corrispondente al "B.U.P. "
Quinto anno di Liceo e Esame finale di Stato	2ª classe di "Bachillerato" e titolo di "Bachiller" o Corso di Orientamento Universitario"

Punto secondo

1. Lo specifico "indirizzo scolastico", per l'Italia, o la "modalidad" del Bachillerato, per la Spagna, nel quale potrà avvenire l'iscrizione dell'alunno è stabilito dall'organo competente del Paese di accoglienza

2. L' applicazione delle corrispondenze indicate nella Tabella a) e delle equipollenze indicate nelle Tabelle b) e c) presuppone la promozione in tutte le materie alla classe successiva. Si intende che una classe è superata nel sistema scolastico dell'altro Paese quando l'alunno sia stato promosso al corso immediatamente successivo senza necessità di recuperare né di effettuare esami sulle materie delle classi precedenti.

Punto terzo

L'inserimento nelle classi di livello inferiore alle classi riportate nelle tabelle non necessita di alcuna procedura di convalida per la prosecuzione degli studi nel sistema educativo del Paese di accoglienza.

Punto quarto

Non sarà attivata la procedura di legalizzazione e di traduzione dei documenti rilasciati dalle autorità competenti dell'altro Paese qualora non sussista alcun dubbio sull'autenticità e sulla comprensione lessicale di essi.

817.

Budapest, 20 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Rpubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria sulla riammissione delle persone alla Frontiera di Stato

(Entrata in vigore: 10 aprile 1999)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria sulla riammissione delle persone alla frontiera di Stato.

il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo della Repubblica di Ungheria (in seguito: Parti Contraenti),

- animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente;

- al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e su base di reciprocita';

con l'intenzione di regolare il fenomeno dei flussi migratori illegali in linea con i principi sanciti dall'Unione Europea;

nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali ed in particolare dell'Accordo sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmato a Roma il 4 novembre 1950;

hanno stabilito quanto segue:

I

LA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 1

1. Ognuna delle Parti Contraenti riammette senza alcuna formalità nel proprio territorio e su richiesta dell'altra Parte Contraente qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi più i requisiti per il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, se viene comprovato o è fondatamente presumibile che la suddetta persona abbia la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

2. L'accertamento e la presunzione della cittadinanza avvengono sulla base dei documenti indicati nell'intesa esecutiva del presente Accordo, che verrà stipulata tra i Ministeri dell'Interno delle due Parti Contraenti.

3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano le prove documentali di cui all'intesa esecutiva, la stessa potrà essere accertata mediante l'intervento delle autorità consolari della Parte Contraente richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni.

4. Se in seguito all'audizione è accertabile la cittadinanza, l'Ufficio consolare della Parte Contraente richiesta rilascia immediatamente un documento valido di rimpatrio alla persona da riammettere.

ARTICOLO 2

La Parte Contraente richiedente riammette, alle stesse condizioni, la persona in questione se, a seguito di ulteriori accertamenti successivi alla riammissione, risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra Parte Contraente nel momento in cui ha lasciato il territorio dello Stato della Parte Richiedente.

II

LA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI UN PAESE TERZO

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente riammette senza formalità nel proprio territorio, a seguito di comunicazione scritta della Parte Contraente richiedente, i cittadini di uno Stato terzo di cui sia comprovato che:

a) dispongano di un permesso di soggiorno o di un visto in corso di validità rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, mentre si trovano illegalmente sul territorio della Parte Contraente richiedente;

b) siano entrati illegalmente nel territorio della Parte Contraente richiedente provenendo direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta.

c) siano entrati illegalmente nel territorio della Parte Contraente richiedente dopo essere entrati legalmente nel territorio della Parte Contraente richiesta.

ARTICOLO 4

La riammissione di cui all'art.3 non si applica:

a) ai cittadini di un paese terzo che abbia una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;

b) ai cittadini di un paese terzo che, dopo la partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta, ovvero dopo l'ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, abbiano ricevuto un visto o un permesso di soggiorno da quest'ultima o da un altro Stato dell'Area Schengen;

c) ai cittadini di un paese terzo che si trovino da più di quattro mesi nel territorio della Parte Contraente richiedente;

d) ai cittadini di un paese terzo il cui stato di profugo sia stato riconosciuto dalla Parte Contraente richiedente in base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata con il protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

e) ai cittadini di un paese terzo nei cui confronti la Parte Contraente richiesta abbia adottato un provvedimento di espulsione o di rimpatrio obbligatorio nel paese di origine ovvero nel territorio di un paese terzo.

ARTICOLO 5

La Parte Contraente richiedente riammette nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla riammissione, alle stesse condizioni, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il cittadino di uno Stato terzo che da un controllo effettuato successivamente alla sua riammissione risulti non trovarsi in una delle condizioni menzionate nel precedente articolo 3.

III

TRANSITO O TRASFERIMENTO DELLE PERSONE DA RIAMMETTERE

ARTICOLO 6

1. Ognuna delle Parti Contraenti, su richiesta dell'altra Parte Contraente, permette il transito o il trasferimento attraverso il proprio territorio dei cittadini di un terzo paese, i quali sono stati colpiti da provvedimento di espulsione emanato dalla Parte Contraente richiedente. Il trasferimento può avvenire per via terrestre, ovvero aerea.

2. La Parte Contraente richiedente si assume piena responsabilità per il proseguimento del viaggio dello straniero nel paese di destinazione e riammette questo straniero se per qualsiasi motivo non si potesse eseguire il provvedimento di espulsione.

3. Nel caso in cui il trasferimento deve essere effettuato con scorta di polizia, ciò può essere assicurato dalla Parte Contraente richiedente solo a bordo di aereo appartenente alla compagnia aerea della Parte Contraente richiedente e senza abbandonare la zona internazionale degli aeroporti della Parte Contraente richiesta. In caso di accompagnamento per via terrestre, questo viene assicurato dalla Parte Contraente richiesta a condizione che la Parte Contraente richiedente le rimborsi le spese relative.

4. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che lo straniero, il cui transito è stato permesso o il cui trasferimento è in corso di attuazione, disponga del permesso degli eventuali altri Paesi di transito, dei documenti di viaggio necessari, di un valido biglietto di viaggio e del documento di ammissione nel paese di destinazione.

ARTICOLO 7

Le richieste riguardanti il transito o il trasferimento vengono direttamente inoltrate tra le autorità competenti. Le richieste devono contenere le informazioni concernenti le generalità e la cittadinanza dello straniero, la data del viaggio, il tempo dell'arrivo nel paese di transito e della partenza per il proseguimento del viaggio, il luogo/ghi del transito, il paese di destinazione ovvero lo scopo del viaggio, nonchè, ove del caso, le informazioni relative alle persone delle autorità che accompagnano lo straniero.

ARTICOLO 8

Il transito o il trasferimento della persona menzionata nel capoverso 1 dell'articolo 6 non può essere richiesto, ovvero può essere negato se

a) è a buon diritto presumibile che nel paese di destinazione o negli eventuali paesi di transito la persona in questione sarebbe esposta a trattamenti disumani, a pena capitale, ovvero la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero in pericolo a causa della propria nazionalità, religione, razza o convinzione politica;

oppure

b) nello Stato della Parte Contraente richiesta, nel paese di destinazione o in uno dei paesi di transito la persona rischia un procedimento penale o l'esecuzione di una condanna penale.

IV

LA COPERTURA DELLE SPESE

ARTICOLO 9

1) Le spese di trasporto fino alla frontiera di stato della Parte Contraente richiesta delle persone da riprendere in base agli articoli 1-3 del presente Accordo, nonchè le spese dell'eventuale viaggio di ritorno in base all'articolo 5 sono a carico della Parte Contraente richiedente.

2) Le spese fino alla frontiera di stato del paese di destinazione relative al transito, ovvero al trasferimento in base agli articoli 6-8 del presente Accordo, nonchè tutte le spese riguardanti l'eventuale ritrasferimento sono a carico della Parte Contraente Richiedente.

V

PROTEZIONE DATI

ART. 10

Ai fini della protezione dei dati riguardanti le persone, occorre osservare, tenendo presenti le norme giuridiche in vigore in ognuna della Parti Contraenti, le seguenti condizioni:

a) la Parte ricevente può servirsi dei dati soltanto per i fini indicati dalla Parte consegnante ed alle condizioni da questa comunicate;

b) su richiesta della Parte consegnante la Parte ricevente offre informazioni sull'impiego dei dati da essa forniti e sui risultati ottenuti per questo tramite;

c) i dati concernenti le persone possono essere consegnati soltanto alle autorità competenti a gestire il presente Accordo. L'inoltro dei dati ad altre autorità è possibile soltanto in base al consenso preventivo delle autorità consegnanti i dati stessi;

d) la Parte consegnante è responsabile della esattezza dei dati consegnati. Se dovesse essere provato che anche dati inesatti sono stati consegnati, tale fatto deve essere immediatamente comunicato alla Parte ricevente;

e) ove previsti dai rispettivi ordinamenti giuridici, alla persona consegnata, dietro sua richiesta, occorre fornire chiarimenti sui dati esistenti riguardanti la sua persona e sul loro progettato impiego. Nel caso della fornitura di chiarimenti relativi ai dati personali è di norma il diritto nazionale della Parte che consegna i dati;

f) la Parte consegnante, al momento della consegna, comunica le scadenze di cancellazione dei dati in vigore nel proprio ordinamento giuridico. A parte ciò i dati riguardanti la persona in questione devono essere cancellati quando viene a cessare la necessità;

g) ambedue le Parti devono tenere un registro sulla consegna, sulla presa in consegna e sulla cancellazione dei dati riguardanti la persona;

h) le Parti sono tenute a tutelare in modo efficace la sicurezza dei dati consegnati concernenti la persona contro illecito accesso, modifiche e divulgazione.

VI

ESECUZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 11

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Ungheria stipuleranno un'intesa per l'esecuzione del presente Accordo. In essa stabiliranno:

a) i documenti necessari alla verifica o alla presunzione della cittadinanza;

b) le autorità competenti, nonchè le procedure per la riammissione, il transito o il trasferimento e le procedure per l'informazione reciproca;

c) i documenti ed i dati necessari per la riammissione, il transito ed il trasferimento;

d) i posti di confine designati per la riammissione ed il transito degli stranieri, nonchè l'elenco degli aereoporti utilizzabili per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso il paese di destinazione;

e) le modalità di rimborso delle spese di cui all'articolo 9 del presente Accordo.

ARTICOLO 12

1. In caso di necessita' le Parti Contraenti si consulteranno sugli aspetti inerenti l'applicazione del presente Accordo. Le richieste di consultazione verranno inoltrate per via diplomatica.

2. Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 13

Ognuna delle Parti può sospendere, interamente o in parte, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza o salute pubblica, l'applicazione degli artt.3-8 del presente Accordo.

In caso di sospensione o di ritiro della sospensione ogni Parte informa immediatamente, per via diplomatica, l'altra Parte Contraente.

VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti riconosciuti ai cittadini delle Parti Contraenti e le disposizioni delle convenzioni internazionali in vigore tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria.

ARTICOLO 15
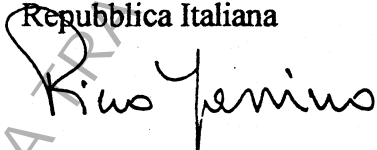
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle prescritte procedure interne.

2. Il presente Accordo resta in vigore per un tempo indeterminato fino a quando una delle Parti Contraenti non lo denuncia per via diplomatica. In tal caso il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti il novantesimo giorno successivo alla ricezione della denuncia da parte dell'altra Parte Contraente.
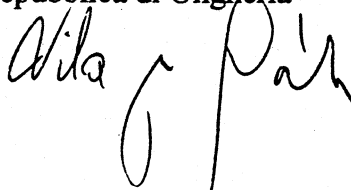
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Budapest il 20 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Rino Serri

Per il Governo della Repubblica di Ungheria

818.

Roma, 10 marzo 1999

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori

(Entrata in vigore: 5 ottobre 1999)

Memorandum di Intesa
tra
il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran
sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, di seguito denominati le Parti,

Consapevoli dei vantaggi reciproci comportati da una cooperazione costruttiva per entrambe le Parti,

Riconoscendo che il traffico illecito e l'abuso di stupefacenti rappresentano in tutti i loro aspetti una minaccia alla salute, alla sicurezza e al benessere delle persone, influendo negativamente sui principi base economici, sociali, culturali e politici della società,

Riconoscendo la gravità della situazione causata dalla vasta portata della produzione di stupefacenti e del relativo traffico a livello mondiale,

Richiamando la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988,

Rilevando la fondamentale importanza del coordinamento e della cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori,

Riconoscendo la sovranità, l'integrità territoriale e le legislazioni nazionali delle Parti,

hanno concordato quanto segue:

1

Questo Memorandum di Intesa è incentrato sulla cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori (di seguito denominati "droga").

2

I principali settori di collaborazione tra le Parti sono:

a) riduzione della domanda e della fornitura di droga, nonché il miglioramento dei metodi amministrativi,

b) scambio di esperienze ed informazioni su efficaci programmi formativi del personale impiegato nell'attività di contrasto al traffico illecito di droga e su efficienti programmi preventivi per ridurre le conseguenze delle attività criminali nonché le ripercussioni negative della droga sulla salute e sull'economia attraverso il riciclaggio del denaro,

c) collaborazione volta a sradicare la produzione di droga ed il relativo traffico, estendendo una stretta e coordinata cooperazione anche a livello internazionale;

d) adozione di misure congiunte per eliminare le fonti di approvvigionamento di droga;

e) scambio di esperienza ed informazioni sui metodi ed i moda operandi dei trafficanti,

f) scambio di informazioni sulle organizzazioni e le persone implicate ovvero sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito di stupefacenti, estendendo detto scambio anche alle nuove rotte utilizzate per il trasporto della droga,

g) scambio di legislazione e prassi giudiziaria nel settore della lotta al traffico di stupefacenti,

h) fornire dati sui nuovi tipi di droga,

i) scambio di esperienze e metodi per la ricerca e l'individuazione della droga nascosta,

j) applicazione dei nuovi strumenti tecnici sull'addestramento e l'impiego dei cani antidroga, scambio delle nuove tecnologie per l'individuazione delle droghe illecite,

l) altri argomenti di interesse comune nel settore delle sostanze stupefacenti illecite.

3

Agli effetti del presente Memorandum di Intesa "sostanze stupefacenti" sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica delle N.U. sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal protocollo del 25 marzo 1972; sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1998.

Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, la tecnica delle "consegne controllate", nonchè a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

4

I documenti e le informazioni ottenuti nelle attività di cooperazione esplicate ai sensi del presente Memorandum d'Intesa dovranno rimanere riservati, qualora richiesto da una delle Parti, e dovranno comunque essere utilizzati in conformità agli scopi determinati dalla parte che li ha forniti. I documenti e le informazioni ottenuti nelle attività di cooperazione esplicate ai sensi del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere trasmessi ad una parte terza senza la previa autorizzazione scritta della Parte che li ha forniti.

5

Al fine di esaminare periodicamente la situazione nel settore della droga e per verificare i progressi realizzati nell'attuazione del presente Memorandum di Intesa, le Parti si impegnano ad ospitare riunioni con cadenza annuale, alternandosi per l'organizzazione degli incontri. Durante le riunioni, le Parti provvederanno ad analizzare le azioni comuni in corso ed a identificare e sviluppare nuovi settori di cooperazione. Qualora necessario, le Parti potranno convocare riunioni straordinarie.

6

Gli Organi centrali competenti per l'attuazione del presente Memorandum di Intesa sono:

per la Repubblica Italiana:
Ministero dell'Interno
Dipartimento di P.S.
Direzione Centrale Servizi Antidroga
Roma

per la Repubblica Islamica dell'Iran:
Drug Control Headquarters
President's Office
Teheran

Ciascuna Parte indicherà, in forma scritta, un punto di contatto che possa assicurare una comunicazione diretta.

7

L'attuazione di questo Memorandum di Intesa è soggetta alla legislazione nazionale di ognuna delle Parti ed al rispetto dei diritti e dei doveri derivanti dagli altri obblighi internazionali di ognuna delle Parti.

8

Le questioni che possono sorgere relativamente all'interpretazione o all'attuazione delle misure previste da questo Memorandum di Intesa devono essere risolte dalle Parti interessate tramite consultazioni e ricorrendo alle norme pertinenti di diritto internazionale.

9

Il presente Memorandum di Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del Memorandum di Intesa e rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 10 marzo 1999, corrispondente al 19 Esfand 1377, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, persiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.
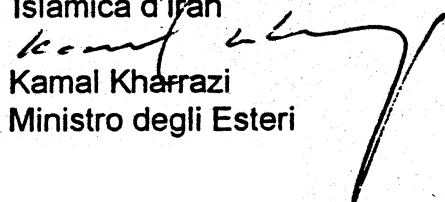
Per il Governo della Repubblica Italiana

Lamberto Dini
Ministro degli Esteri

Per il Governo della Repubblica Islamica d'Iran

Kamal Kharrazi
Ministro degli Esteri

819.

Roma, 24 giugno 1999

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina nell'ambito della famiglia e della donna

(Entrata in vigore: 24 giugno 1999)

ACCORD
DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
DANS LE DOMAINE DE LA FAMILLE ET DE LA FEMME.

Le Gouvernement de la République Italienne
et
le Gouvernement de la République Tunisienne

ci-après dénommées "Parties Contractantes",

- désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération privilégiés entre l'Italie et la Tunisie;

- convaincus de l'importance du rôle que jouent les familles et les femmes dans le développement social, économique, politique et culturel des deux Pays ainsi qu'au sein de l'espace euro-méditerranéen;

- persuadés que cet objectif représente une voie prometteuse pour consolider les liens de coopération établis entre les deux Pays;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Les Parties Contractantes mettront tout en oeuvre pour promouvoir les échanges entre elles en matière de famille et de femme.

A cet effet, elles s'emploieront à favoriser et à consolider la coopération entre les départements chargés de la promotion de la famille et de la femme, ainsi qu'entre les organisations intervenant dans ce domaine.

ARTICLE 2

Les Parties Contractantes décident d'instaurer une coopération en matière de législation, de promotion sociale, culturelle et institutionelle, favorisant l'amélioration de l'image de la femme dans la société, son intégration dans le développement et l'équilibre au sein de la famille pour une amélioration de son statut.

ARTICLE 3

Les Parties Contractantes décident d'instaurer une coopération dans le domaine de l'échange d'expériences pour la mise en place de banques de données notamment en ce qui concerne la collecte des données, la constitution de réseaux d'institutions, l'échange d'informations et de documentations sur le statut de la famille et de la femme.

ARTICLE 4

Les Parties Contractantes décident d'apporter leurs soutiens aux institutions et organisations intervenant au profit des femmes et des familles immigrées.

ARTICLE 5

Les Parties Contractantes décident de favoriser les échanges entre les femmes chefs d'entreprises des deux Pays notamment dans le domaine de la formation des femmes voulant créer leurs propres entreprises et de l'échange d'expériences.

ARTICLE 6

Les Parties Contractantes conviennent de favoriser la formation au profit de cadres travaillant dans le secteur de la famille et de la femme, d'instaurer la coopération dans le domaine de l'élaboration des études en matière de famille et de femme, d'aider à l'identification, à la préparation et à la mise en oeuvre des projets ciblant la famille et la femme.

ARTICLE 7

Les Parties Contractantes mettront l'accent sur l'assistance mutuelle et l'échange d'experts et de stagiaires dans le domaine de la promotion de la famille et de la femme.

ARTICLE 8

Les Parties Contractantes négocieront ensemble ou séparément avec leurs partenaires respectifs la possibilité d'échanges d'experts gouvernementaux et la réalisation des projets ciblant la famille et la femme.

ARTICLE 9

Les Parties Contractantes conviennent de conjuguer leurs efforts afin d'impliquer davantage la femme dans la concrétisation de l'espace euro-méditerranéen. A cet effet, elles apporteront leur appui aux initiatives favorisant le renforcement du processus euro-méditerranéen.

ARTICLE 10

Un Comité mixte composé de représentants des deux Parties Contractantes est créé et est chargé du suivi et de l'évaluation des actions entreprises dans le cadre de l'application du présent Accord.

ARTICLE 11

Le présent Accord peut être amendé ou révisé, d'un commun accord. Les amendements approuvés entreront en vigueur après échange de correspondances diplomatiques notifiant les modifications qui seront apportées.

ARTICLE 12

Tout différend découlant de l'application ou de l'interprétation du présent Accord sera réglé par la voie diplomatique.
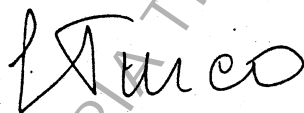
ARTICLE 13

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes, après un préavis de trois (3) mois.

Il prendra effet à compter de sa date de signature.

Fait à ...Rome..............., le ..24..Juin....1999, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne	**Pour le Gouvernement de la République Tunisienne**
Dini	[signature]

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA E DELLA DONNA

Il Governo della Repubblica italiana
ed
Il Governo della Repubblica tunisina

Di seguito denominate <<Parti contraenti>>

- desiderando rafforzare i vincoli privilegiati di amicizia e di cooperazione fra l'Italia e la Tunisia;
- convinti del ruolo rilevante svolto dalle famiglie e dalle donne nello sviluppo sociale, economico, politico e culturale di entrambi i Paesi, nonché in seno allo spazio euro-mediterraneo;
- persuasi che grazie a tale obiettivo potranno essere consolidati i vincoli di cooperazione istituiti fra i due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti fanno tutto il possibile per promuovere scambi reciproci per quanto riguarda la famiglia e la donna.

A tale fine esse si adopereranno per favorire e consolidare la cooperazione fra gli uffici incaricati della promozione della famiglia e della donna, nonché fra le organizzazioni che intervengono in questo ambito.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti decidono di instaurare una cooperazione in materia di legislazione, di promozione sociale, culturale ed istituzionale tale da favorire il miglioramento dell'immagine della donna nella società, la sua integrazione nello sviluppo ed il suo equilibrio in seno alla famiglia in vista del miglioramento del suo status.

ARTICOLO 3

Le Parti contraenti decidono d'instaurare una cooperazione nell'ambito dello scambio di esperienze per l'installazione di banche dati, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati, la costituzione di reti d' istituzioni, lo scambio d'informazioni e di documentazione sullo status della famiglia e della donna.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti decidono di fornire sostegno alle istituzioni ed organizzazioni che intervengono a favore delle donne e delle famiglie immigrate.

ARTICOLO 5

Le Parti contraenti decidono di favorire gli scambi fra le donne direttrici d'azienda dei due paesi, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale delle donne che intendono creare le proprie imprese, e lo scambio di esperienze .

ARTICOLO 6

Le Parti contraenti convengono di favorire la formazione dei quadri che lavorano nel settore della famiglia e della donna, d'instaurare una cooperazione per l' elaborazione di studi in materia di famiglia e di donna, di fornire assistenza per la selezione, la predisposizione e la realizzazione di progetti mirati sulla famiglia e la donna.

ARTICOLO 7

Le Parti contraenti daranno importanza all'assistenza reciproca ed allo scambio di esperti e di borsisti nel settore della promozione della famiglia e della donna.

ARTICOLO 8

Le Parti contraenti negozieranno insieme, o separatamente con i rispettivi partner, la possibilità di scambi di esperti governativi e la realizzazione di progetti mirati sulla famiglia e la donna.

ARTICOLO 9

Le Parti contraenti convengono di coniugare i propri sforzi per coinvolgere maggiormente la donna nella realizzazione dello spazio euro-mediterraneo. A tal fine esse daranno sostegno alle iniziative che favoriscono il consolidamento del processo euro-mediterraneo .

ARTICOLO 10

E' istituito un Comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti contraenti , incaricato di dar seguito e di valutare le azioni intraprese nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo può essere emendato o riveduto, di comune accordo. Gli emendamenti approvati entreranno in vigore dopo uno scambio di corrispondenza diplomatica che notifica le modifiche da apportare.

ARTICOLO 12

Ogni controversia derivante dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque (5) anni, ed è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia di una delle Parti contraenti con preavviso di tre (3) mesi.

Esso avrà effetto a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Roma.................il 24 giugno 1999. In due esemplari originali, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Tunisina

99A11131

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651320/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.